Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVI - N. 14

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 7 aprile 1999 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

SOMMARIO

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Segreteria generale

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 62 del 16 marzo 1999)

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 10 febbraio 1999.

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

1 9 9 8

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 24 giugno 1998, n. EST. 540-D/ESP/3779. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Azzano Decimo, per la realizzazione del Piano particolareggiato della Zona Industriale D2 in località Fiumesino di Azzano Decimo.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Azzano Decimo è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Azzano Decimo - Provincia di Pordenone

Legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis

–) P.C. 7908, foglio 18, mapp. 48 di mq. 17730,
superficie da espropriare: mq. 17730,
in natura: seminativo,
indennità: L. 108.330.300 – 40% = L. 75.831.210
indennità quota parte (27/720):
L. 4.062.386 – 40% = L. 2.437.431

Ditta catastale: Tesolin Daniela.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 24 giugno 1998

PONARI

1 9 9 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 marzo 1999, n. 092/Pres.

Legge 426/1971. Commissione regionale per la disciplina del commercio. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VIST0 il DPGR n. 114/Pres. del 25 marzo 1996, con il quale è stata ricostituita la Commissione regionale per la disciplina del commercio, ai sensi dell'articolo 17 della legge 426/1971 e dell'articolo 7 della legge regionale 56/1971;

VISTA la nota prot. 1707/Comm. del 17 febbraio 1999 con la quale la Direzione regionale del Commercio e del Turismo, nel trasmettere la nota della C.I.S.L. Unione Sindacale regionale del Friuli-Venezia Giulia, chiede la sostituzione, nell'ambito della predetta Commissione, della sig.ra Rinalda Segatto dimissionaria, con il sig. Armando Vittorio designato dalla C.I.S.L. Unione Sindacale regionale del Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la nota di dimissioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 601 del 9 marzo 1999;

DECRETA

il sig. Armando Vittorio è nominato componente della Commissione regionale per la disciplina del commercio, designato dalla C.I.S.L. Unione Sindacale regionale del Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione della sig.ra Rinalda Segatto.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 marzo 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 marzo 1999, n. 093/Pres.

Legge regionale 18/1993, articolo 8. Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura del Friuli-Venezia Giulia (ERSA). Sostituzione componente del consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio decreto n. 0393/Pres. del 21 novembre 1997 con il quale è stato ricostituito, nella composizione prevista dall'articolo 8 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 e per la durata di quattro anni, il

Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura del Friuli-Venezia Giulia (ERSA), chiamandovi a far parte, tra gli altri, il signor Giovanni Bignucolo, quale esperto designato dall'Associazione enologi enotecnici italiani;

VISTA la nota prot. n. 16831 del 9 novembre 1998 con la quale il Presidente dell'ERSA, nel comunicare all'Assessore regionale all'agricoltura le dimissioni rassegnate in data 4 novembre 1998 dal signor Giovanni Bignucolo da detto incarico, richiede all'Assessore medesimo di volersi attivare presso l'Associazione enologi enotecnici italiani affinchè provveda a designare un nuovo esperto in propria rappresentanza;

VISTA la nota del 5 febbraio 1999 con la quale detta Associazione segnala il nominativo del signor Stefano Trinco quale esperto di propria designazione da nominare in seno al succitato Consiglio di amministrazione, in sostituzione del sig. Giovanni Bignucolo, dimissionario;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTA la deliberazione giuntale n. 684 del 9 marzo 1999;

DECRETA

Il signor Stefano Trinco è nominato componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura del Friuli-Venezia Giulia (ERSA), in qualità di esperto designato dall'Associazione enologi enotecnici italiani, in sostituzione del sig. Giovanni Bignucolo, dimissionario.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 marzo 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 marzo 1999, n. 094/Pres.

Legge regionale 18/1993, articolo 15. Sostituzione componente del Comitato tecnico per la vitivinicoltura.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio decreto n. 0131/Pres. del 15 aprile 1998 con il quale è stato ricostituito presso l'ERSA, nella composizione prevista dal 2º comma dell'articolo 15 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, il Comitato tecnico per la vitivinicoltura, chiamandovi a far parte, tra gli altri, l'enologo Giovanni Bignucolo, in qualità di consigliere dell'ERSA rappresentante dell'Associazione di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo della Regione;

VISTO altresì il D.P.G.R. n. 093/Pres. del 23 marzo 1999 con il quale l'enologo Stefano Trinco è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura del Friuli-Venezia Giulia (ERSA), quale esperto designato dalla suddetta Associazione di categoria, in sostituzione dell'enologo Giovanni Bignucolo, dimissionario;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla conseguente sostituzione anche in seno al Comitato tecnico per la vitivinicoltura;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 685 del 9 marzo 1999;

DECRETA

L'enologo Stefano Trinco è nominato componente del Comitato tecnico per la vitivinicoltura, in qualità di consigliere dell'ERSA rappresentante dell'Associazione di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo della Regione, in sostituzione dell'enologo Giovanni Bignucolo, dimissionario.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 marzo 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 marzo 1999, n. 095/Pres.

Nomina dell'Ufficiale rogante aggiunto per gli atti e i contratti della Direzione regionale della pianificazione territoriale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio decreto n. 0423/Pres del 15 dicembre 1995, con il quale la dott.ssa Paola Coccolo è stata nominata Ufficiale rogante aggiunto per gli atti e i contratti di competenza della Direzione regionale della pianificazione territoriale;

VISTA la nota n. PT/1741/7-403 del 12 marzo 1999 con cui la Direzione regionale della pianificazione territoriale segnala l'avvenuto trasferimento della menzionata dott.ssa Coccolo ad altra struttura regionale ed indica la dott.ssa Maria Moscato, dipendente con qualifica di consigliere g.a.l., quale persona idonea a ricoprire il suddetto incarico;

RITENUTO di accogliere la proposta;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il quinto e sesto comma dell'articolo 241;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTI la legge ed il Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed in particolare l'articolo 16 della legge e gli articoli 95, 96 e 100 del Regolamento;

VISTI gli articoli 2699, 2700 e 2703 del Codice Civile;

VISTI gli articoli 10, 11 e 73, nonché il Titolo sesto del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

DECRETA

La dott.ssa Maria Moscato, nata a Napoli il 14 novembre 1962, consigliere g.a.l. in servizio presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale, è nominata, ai sensi e per gli effetti del 6º comma dell'articolo 241 della legge regionale 1º marzo 1988 n. 7 e successive modifiche, Ufficiale rogante aggiunto per gli atti e i contratti di competenza della Direzione regionale della pianificazione territoriale, in sostituzione della dott.ssa Paola Coccolo;

Gli atti ricevuti dal qui nominato Ufficiale rogante aggiunto saranno iscritti nel Repertorio degli atti dell'Amministrazione regionale ed inseriti nella Raccolta ufficiale tenuta dalla Segreteria Generale della Presidenza della Giunta regionale, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 100 del Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dell'articolo 67 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 23 marzo 1999

ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 15 febbraio 1999, n. 3.

I.P.A.B. «Casa di Riposo della Carnia» di Tolmezzo. Approvazione Statuto.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il D.P.R. 18 giugno 1954, n. 26085/125 Divisione III, Sezione II, con il quale la «Casa di Riposo della Carnia» con sede nel Comune di Tolmezzo, in provincia di Udine, è stata eretta in Ente morale e ne è stato approvato lo Statuto;

VISTO il D.P.G.R. 28 febbraio 1975, n. 0482/Pres. con il quale è stato modificato l'articolo 15 dello Statuto stesso;

VISTA la deliberazione n. 22 del 28 aprile 1998, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha proposto una ulteriore modifica delle Statuto;

ATTESO che il Comitato regionale di controllo ed il Servizio ispettivo e della polizia locale, con note rispettivamente del 2 e del 9 luglio 1998 hanno suggerito all'Ente di apportare delle modifiche ad alcuni articoli del nuovo Statuto;

VISTA la deliberazione n. 71 del 23 settembre 1998, con la quale il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo di che trattasi ha preso atto delle osservazioni formulate apportando le necessarie modifiche al testo originariamente proposto;

VISTO il parere favorevole espresso al riguardo dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 2 novembre 1998, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 49/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che l'Amministrazione provinciale di Udine, invitata a pronunciarsi sulla modificazione statutaria proposta con nota del Presidente della Fondazione datata 21 maggio 1998, non ha adottato alcun atto in proposito nel termine di trenta giorni dalla richiesta e pertanto va considerata assenziente ai sensi dall'articolo 62, quarto comma, della legge n. 6972/1890;

CONSTATATO che la modificazione statutaria proposta con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 71/1998 è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 68, 1º comma, della legge n. 6972/1890, nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 49 del 9 dicembre 1998 e che nei trenta giorni successivi a tale data non risultano presentate osservazioni od opposizioni;

RITENUTO di dover dare corso alle modificazioni statutarie proposte al fine di adeguare tutta la regolamentazione posta in essere presso l'Ente alla nuova normativa sopraggiunta in materia di gestione del personale, di trasparenza degli atti della pubblica amministrazione, di tutela della privacy, di separazione dei poteri di indirizzo e di gestione per un migliore perseguimento delle finalità istituzionali;

VISTI gli articoli 5, punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTI gli articoli 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché i relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di approvare la modificazione statutaria proposta

dall'I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo della Carnia» di Tolmezzo, in provincia di Udine.

Il nuovo testo dello Statuto composto di n. 19 articoli è allegato al presente Decreto e ne forma parte integrante.

Il Presidente dell'Istituzione è incaricato dell'esecuzione del provvedimento che sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 15 febbraio 1999

POZZO

STATUTO DELLA CASA DI RIPOSO DELLA CARNIA IN TOLMEZZO

CAPO I

Art. 1

Origini e scopi della Casa

1. È costituita in Tolmezzo, con sede in via Morgagni, n. 5 l'Istituzione pubblica denominata «Casa di riposo della Carnia».

2. L'Istituzione è stata eretta in ente morale con D.P.R. n. 26085/125 in data 18 giugno 1954.

3. La Casa di riposo della Carnia trae origine:

a) dal legato, del valore di lire 18.550.000 disposto dal defunto dr. Pietro Moro con testamento olografo pubblicato a rogito del notaio Marpillero, in data 28 febbraio 1927, con l'obbligo di istituire una Casa di ricovero per i poveri bisognosi del Comune di Tolmezzo;

b) dal lascito, del valore di lire 3.630.000 disposto dalla signora defunta Marchi Vittoria fu Angelo in favore dell'istituenda Casa di riposo per vecchi del Comune di Tolmezzo, con testamento pubblico 29 giugno 1934 in atti del notaio Emilio Recla di Tolmezzo;

c) dalla donazione di lire 200.000 (duecentomila) in numerario e titoli di Stato, pro istituenda Casa di ricovero di Tolmezzo disposta dal benefattore signor Luigi De Gleria, in esecuzione delle verbali disposizioni a lui impartite dal defunto rag. Pietro De Gleria;

d) dalla elargizione di lire 300.000 (trecentomila) in numerario, disposta in data 25 giugno 1945 dal Comitato di liberazione nazionale del Comune di Tolmezzo a favore dell'erigenda Casa di ricovero per l'assistenza dei vecchi inabili al lavoro appartenenti al Comune di Tolmezzo.

Art. 2

Finalità

1. L'Istituzione persegue fini sociali e sanitari, senza scopo di lucro e si prefigge:

a) di accogliere nella propria struttura le persone autosufficienti e non autosufficienti di ambo i sessi che, a causa dell'età, delle condizioni fisiche precarie, e/o della mancanza di familiari, esprimono bisogni di tipo socio-assistenziale e/o sanitario-riabilitativo, non soddisfatti da altri servizi presenti sul territorio;

b) di ospitare temporaneamente per periodi brevi, anche stagionali, le persone che abbisognano di assistenza;

c) di mettere a disposizione di enti, associazioni, cooperative sociali o privati, per il perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Istituzione, i propri locali e le attrezzature quando questi non saranno utilizzati direttamente dalla struttura, regolamentando con apposito atto l'uso e la gestione ed impiegando gli eventuali proventi per i fabbisogni degli ospiti della Casa di riposo;

d) di ospitare, durante le ore diurne, quelle persone che i servizi competenti sul territorio segnaleranno, al fine di evitare i ricoveri impropri e favorire l'integrazione fra gli ospiti interni ed anziani o inabili esterni.

Art. 3

Accettazioni e dimissioni

1. L'accoglimento nella struttura non implica l'obbligo della custodia della persona.

2. Non possono essere ricoverate od ospitate persone affette da malattie infettive o contagiose o mentali gravi.

3. La normativa relativa all'accoglimento degli ospiti, al pagamento delle rette quale corrispettivo delle prestazioni rese ed al funzionamento dell'Ente forma oggetto di apposita regolamentazione.

4. Gli ospiti dell'Ente sono dimessi su loro richiesta o su richiesta degli Enti o delle persone che provvedono al pagamento retta o quando non sussistono più le ragioni che ne motivano il ricovero.

5. Possono essere allontanati dall'Ente gli ospiti che, sebbene invitati normalmente a rivedere il proprio comportamento, continuino a mantenere una cattiva condotta o persistano nel violare le regole disciplinari vigenti.

6. Quando un ospite, per il quale sussista il bisogno di assistenza, si allontani volontariamente dall'Istituto o ne sia per qualche ragione dimesso, l'Amministrazione è tenuta a darne tempestiva notizia al Comune di appartenenza ed ai parenti od Enti che provvedono al suo mantenimento.

CAPO II

Amministrazione

Art. 4

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

A) Di governo e di indirizzo:

Il Consiglio di amministrazione,

Il Presidente.

B) Di gestione:

Il Segretario.

C) Di controllo:

Il Revisore dei conti.

Art. 5

Il Consiglio di amministrazione

1. La Casa di riposo della Carnia di Tolmezzo è retta da un Consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente.

2. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo, di direzione politica dell'Ente: definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e ne verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3. Le funzioni suddette si esplicano principalmente mediante l'adozione degli atti deliberativi relativi:

– all'approvatone del bilancio preventivo, delle sue variazioni e del conto consuntivo;

– all'approvazione di Statuto, Regolamenti e convenzioni, alla disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;

– alla costituzione, attiva e passiva, in giudizio;

– all'accettazione di lasciti e donazioni;

– all'assunzione degli impegni di spesa qualora non venga assegnato il budget al direttore ed ad altri funzionari.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco del Comune di Tolmezzo, durano in carica per un periodo di quattro anni e possono essere riconfermati.

5. I componenti il Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica.

6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione e contestualmente comunicata al Sindaco del Comune di Tolmezzo per la relativa sostituzione.

7. Il Consigliere nominato in sostituzione di altro deceduto o decaduto rimane in carica quanto avrebbe dovuto rimanere il predecessore.

8. Al Presidente ed ai componenti Consiglio di amministrazione può competere una indennità di carica mensile che è pari, al più, per il Presidente, al 50% dell'indennita massima prevista dalla legge per il Sindaco del Comune di Tolmezzo, e per i componenti il Consiglio al 50% di quella spettante al Presidente. Tale indennità è deliberata annualmente nella medesima seduta in cui si porta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di previsione e variamente graduata, nello specifico, dal Consiglio di amministrazione sulla base dei programmi in essere relativi alla gestione e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. I Consiglieri possono comunque rinunciare all'indennità di carica deliberata.

9. Ai componenti il Consiglio di amministrazione spetta inoltre il rimborso delle spese vive di viaggio sostenute, nonché l'indennià di missione con le modalita previste per gli Amministratori del Comune di Tolmezzo.

10. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, Infine, competono le medesime garanzie previste dalla vigente legislazione per gli amministratori degli EE.LL.

Art. 6

Adunanze ed attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

2. Le prime riguardano l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione; le altre si terranno ogni qualvolta lo richieda una necessità sia per decisione del Presidente, sia per iniziativa motivata e sottoscritta da almeno due componenti il Consiglio di amministrazione.

3. La convocazione del Presidente avviene con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza e deve essere consegnato al domicilio dei componenti il Consiglio almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza; in casi d'urgenza tale termine può essere ridotto a 24 ore.

4. Le pratiche da trattare corredate dalle proposte di deliberazione e quant'altro utile ai fini di un approfondito esame da parte dei Consiglieri saranno a disposizione almeno 24 ore prima della seduta.

5. Il Consiglio di amministrazione può inoltre riunirsi su invito del Presidente fatto alla presenza di tutti i Consiglieri, nel caso di una adunanza del Consiglio stesso; in tal caso non saranno necessari i termini di cui al comma 3, ma l'adunanza dovrà tenersi non prima dei successivi due giorni o, in caso d'urgenza, nel giorno successivo, con in stesso criterio si potrà procedere per la prosecuzione dei lavori interrotti, nel qual caso la data di differimento sarà comunicata senza indugio ai soli Consiglieri assenti alla seduta interrotta, con indicazione degli argomenti rimasti da trattare.

6. Per la validità della seduta dovranno essere presenti almeno tre componenti il Consiglio di amministrazione e le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti tranne che, per le deliberazioni relative alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, all'approvazione del bilancio, del conto consuntivo e dell'assunzione di prestiti, per le quali è richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio.

7. Le votazioni di regola si svolgono in forma palese. Sono però sempre a voti segreti quando riguardano le persone.

8. A parità di voti la proposta si intende respinta.

9. Per la validità dell'adunanza non viene computato chi, avendo interesse, giusto l'articolo 15 della legge n. 6972/1890, non può prendere parte alla deliberazione.

10. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può ammettere durante la discussione, l'intervento di dipendenti, di consulenti o di esperti, a fini informativi.

Art. 7

Verbali

1. I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario e devono essere dallo stesso firmati oltre che da tutti coloro che vi sono intervenuti.

2. Nel caso in cui venga trattato un argomento del quale il Segretario sia interessato, le funzioni dello stesso saranno svolte dal Consigliere presente più giovane d'età.

3. Non possono venire deliberati argomenti che non siano stati iscritti all'ordine del giorno (se non per ragioni di urgenza insorte dopo la convocazione del Consiglio) a meno che alla seduta non siano presenti tutti i componenti il Consiglio e approvino all'unanimità la proposta in discussione.

Art. 8

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione, tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei membri assegnati, nella sua prima riunione convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Presidente, è legale rappresentante dell'Istituzione. Promuove e dirige l'attività del Consiglio di amministrazione, controlla l'esecuzione delle delibere, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.

3. Egli assume, in caso d'urgenza, e nel rispetto della competenza gestionale attribuita al Segretario e agli altri funzionari, tutti i provvedimenti richiesti dalle circostanze, con ordine proprio, salvo ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente, nominato in seno al Consiglio o, in subordine dal Consigliere più anziano di età.

Art. 9

Il Segretario-Direttore

1. Il Segretario è il Responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente e, come tale adotta tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, rispondendo dei risultati ottenuti.

2. Le determinazioni sono immediatamente eseguibili e devono essere pubblicate all'Albo per cinque giorni.

3. Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo e ne redige i verbali.

4. Le funzioni di gestione comprendono le attività di attuazione delle funzioni di indirizzo ed in particolare si esercitano mediante:

a - la direzione di Uffici e servizi, con poteri di impulso, organizzazione, delega, sostituzione e avocazione;

b - la presidenza delle commissioni di gara e la stipula dei contratti;

c - la presidenza delle commissioni di concorso, l'assegnazione e la mobilità interna del personale, l'autorizzazione a missioni, la definizione degli orari di servizio e d'apertura al pubblico ed, in genere, gli atti di gestione del personale;

d - l'impegno di spesa in applicazione, di atti fondamentali, nell'ambito del budget assegnato e delle disponibilità di bilancio e la liquidazione di spese regolarmente effettuate nonché l'acquisizione di entrate;

e - gli atti di carattere certificativo, dichiarativo, informativo e ricognitivo.

5. Avuto riguardo alle specifiche professionalità occorrenti, l'Ente può avvalersi anche dell'opera di funzionari, sottordinati al Segretario, a cui compete la direzione dell'area cui sono preposti, nonché l'esercizio delle funzioni gestionali che siano loro attribuite o delegate. Essi possono rappresentare ed impegnare l'Ente nel limite dei rispettivi poteri.

Art. 10

Il Revisore dei conti

1. Il Regolamento di contabilità può prevedere l'istituzione del Revisore dei conti; in tal caso il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

2. Le funzioni e le competenze sono definire in apposita convenzione, conforme alle prescrizioni del Regolamento.

3. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

CAPO III

Principi e norme generali di Amministrazione

Art. 11

Personale

1. La gestione operativa delle attività istituzionali è assicurata mediante l'opera di personale dipendente, nella consistenza e con le figure professionali previste dalla dotazione organica e secondo i principi e le disposizioni contenuti, in particolare, nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, nella legge 15 maggio 1997, n. 127, nonchè nel C.C.N.L. del personale degli EE.LL.

2. Ove se ne riconosca l'esigenza, l'Ente può avvalersi di appositi collaboratori esterni che risultino opportuni sotto il profilo economico-funzionale, nelle forme di prestazioni d'opera o appalti.

3. La copertura dei posti di qualifica apicale o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, fermi restando i requisiti richiesti per il profilo da ricoprire e previa presentazione di curriculum.

4. Il rapporto è soggetto alle norme di legge e contrattuali che disciplinano l'impiego negli Enti locali.

5. L'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico è effettuata dal Consiglio di amministrazione.

6. Particolare attenzione viene riservata al ruolo ed all'opera dei volontari singoli o associati.

7. Appositi regolamenti interni disciplineranno il funzionamento dei servizi, del personale dipendente e del volontariato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed alle norme generali del presente Statuto.

8. L'azione di quanti agiscono nell'Ente deve essere ispirata al perseguimento degli scopi dell'Ente, ponendo prioritariamente la necessità di sovvenire alle esigenze degli ospiti senza distinzione di condizioni personali e sociali.

Art. 12

Mezzi finanziari

1. L'Ente realizza i suoi fini mediante:

– i proventi delle rette;

– i proventi dei servizi svolti per conto terzi;

– i contributi pubblici e privati;

– le rendite del suo patrimonio;

– le elargizioni e donazioni di eventuali benefattori e ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 13

Forme di collaborazione

1. Al fine di perseguire i principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, l'Ente potrà stipulare accordi con altre IPAB o con Enti locali o con altri Enti, pubblici o privati al fine di addivenire alla realizzazione di opere o alla gestione di servizi destinati al raggiungimento degli scopi statutari.

2. Si applicheranno, in quanto compatibili, le norme di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14

Gestione pensione ospiti

1. L'Istituto può gestire solo le pensioni degli ospiti la cui retta è a parziale carico del Comune di residenza o di altro Ente pubblico e le quote personali mensili loro spettanti in base alle disposizioni regionali all'uopo emanate.

2. Termini e modalità della gestione delle pensioni degli ospiti, saranno normate da apposito Regolamento, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 15

Servizio di Tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è svolto da un Istituto di credito da scegliere con le modalità previste per la stipula dei contratti degli Enti pubblici.

2. Il Tesoriere è tenuto a presentare idonea cauzione, il cui ammontare deve essere stabilito nella deliberazione di affidamento del servizio.

Art. 16

Mandati di pagamento e reversali d'incasso

1. I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente, del Segretario e del Ragioniere.

2. Le reversali d'incasso devono essere munite della firma del Presidente e del Ragioniere dell'Ente.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 17

Attività regolamentare

1. Sono materia di disposizioni regolamentari:

– l'ordinamento e l'organizzazione del personale, i rapporti tra Ospiti ed Ente;

– i rapporti con il volontariato singolo od associato;

– il Regolamento di contabilità;

– quant'altro venga ritenuto opportuno per il buon andamento dell'Ente e non formi oggetto di disposizioni statutarie.

Art. 18

Norme di rinvio

1. Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza beneficenza pubblica.

2. Nessuna norma dei presente Statuto perde efficacia se non espressamente sostituita ed abrogata nei modi e nelle forme di legge.

3. Fino all'approvazione ed entrata in vigore dei Regolamenti previsti dal presente Statuto si applicano le norme regolamentari già in vigore.

VISTO: L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI: POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 15 febbraio 1999, n. 4.

I.P.A.B. «Fondazione di assistenza sociale Matilde Colonna dei Principi di Stigliano» di Trieste. Approvazione modifica statutaria.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il D.P.G.R. 26 agosto 1969, n. 04040/Pres. con il quale la «Fondazione di assistenza sociale Matilde Colonna dei Principi di Stigliano» di Trieste è stata eretta in ente morale e con il quale è stato approvato il relativo statuto;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale agli enti locali n. 116 del 23 ottobre 1984 con il quale sono state approvate le modifiche degli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 dello statuto suddetto;

VISTA la deliberazione n. 13 del 22 giugno 1998 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'ente ha proposto la modifica degli articoli 2, 3, 6, 11 e 12 nei seguenti testi:

«Art. 2

La Fondazione ha sede legale ed amministrativa in Trieste (c/o Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" - via Farneto, 3 - 34100 Trieste).

Art. 3

Le rendite della fondazione sono devolute a scopo di beneficienza. La Fondazione si propone di provvedere all'assistenza, in qualsiasi forma esercitata, degli ammalati poveri, esclusa la prestazione in proprio dell'assistenza sanitaria, nell'ambito del Comune di Trieste.

Art. 6

La Fondazione è amministrata da un Consiglio d'amministrazione composto da cinque membri, dei quali tre vengono nominati dall'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", e gli altri due dal Sindaco del Comune di Trieste.

Gli amministratori durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati per i successivi quinquenni. Essi eleggono nel loro seno il Presidente. Il quinquennio si calcola a partire dal giorno dell'insediamento nel nuovo Consiglio d'amministrazione, in occasione della prima seduta.

La rappresentanza della Fondazione spetta al Presidente in carica; in caso di sua assenza o di impedimento, al membro più anziano d'età.

Il Consiglio d'amministrazione, prima del compimento di ciascun quinquennio, promuoverà tempestivamente le nuove nomine da parte degli Enti che vi sono chiamati.

Art. 11

Il Consiglio d'amministrazione può pronunciare la decadenza del consigliere che rimanga assente dalle riunioni per tre mesi consecutivi senza giustificazioni, promuovendo contemporaneamente altra nomina da parte dell'ente che aveva delegato il decaduto. Analogamente sarà provveduto anche in caso di morte o di dimissione volontaria di alcuno dei componenti. Il nuovo nominato rimane in carica fino alla scadenza del quinquennio in corso.

Art. 12

Eventuali modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto dovranno riportare, prima di essere sottoposte all'approvazione della superiore Autorità, il parere dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" ed il parere del Consiglio comunale di Trieste e dovranno essere deliberate dal Consiglio d'amministrazione a voti unanimi dei presenti.»;

ATTESO il parere favorevole al riguardo espresso ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 49/1991, dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 28 dicembre 1998;

VISTO che le modificazioni sopra riportate sono state determinate dall'entrata in vigore dellla legge regionale 30 agosto 1994 n. 12 che, all'articolo 9, stabilisce la costituzione delle Aziende sanitarie regionali, prevedendo contestualmente la soppressione delle Unità sanitarie locali;

ATTESO che, in applicazione delle norme citate, all'Unità sanitaria locale è subentrata l'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» nei rapporti giuridici ed economici, compresi quelli relativi alla I.P.A.B. «Fondazione di assistenza sociale Matilde Colonna dei Principi di Stigliano»;

CONSIDERATO che è stato attuato lo scorporo dell'Azienda ospedaliera dalla Azienda sanitaria e che a quest'ultima deve fare riferimento il Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. essendo i servizi della stessa rivolti ad ammalati non degenti;

VISTI i pareri favorevoli alle modificazioni suindicate espressi dall'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» con delibera del Direttore generale n. 000669 del 24 luglio 1998 e dal Comune di Trieste con deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 7 settembre 1998;

RITENUTO di dover dare corso alle modificazioni statutarie proposte;

VISTI gli articoli 5, punto 6 e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTI gli articoli 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonchè i relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di approvare le proposte modificazioni degli articoli 2, 3, 6, 11 e 12 dello statuto dell'I.P.A.B. «Fondazione di assistenza sociale Matilde Colonna dei Principi di Stigliano».

Il nuovo testo dello Statuto composto di n. 14 articoli è allegato al presente decreto e ne forma parte integrante.

Il Presidente dell'istituzione è incaricato dell'esecuzione del provvedimento che sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

POZZO

Udine, 15 febbraio 1999

FONDAZIONE DI ASSISTENZA SOCIALE MATILDE COLONNA DEI PRINCIPI DI STIGLIANO - TRIESTE

STATUTO

Art. 1

In attuazione delle disposizioni testamentarie date dalla benemerita N.D. Matilde Morpurgo ved. Colonna dei Principi di Stigliano, è costituita una Fondazione benefica denominata «Fondazione di assistenza sociale Matilde Colonna dei Principi di Stigliano».

Art. 2

La Fondazione ha sede legale ed amministrativa in Trieste (c/o Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» - via Farneto 3 - 34100 Trieste).

Art. 3

Le rendite della Fondazione sono devolute a scopo di beneficienza. La Fondazione si propone di provvedere all'assistenza, in qualsiasi forma esercitata, degli ammalati poveri, esclusa la prestazione in proprio dell'assistenza sanitaria, nell'ambito del Comune di Trieste.

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla sostanza lasciata a fine benefico dalla defunta N.D. Matilde Morpurgo ved. Colonna dei Principi di Stigliano, la cui consistenza è la seguente:

- 283 azioni delle Assicurazioni Generali;
- 200 azioni della Riunione Adriatica di Sicurtà;
- 25 azioni dell'Alleanza Assicurazioni;
- 72 azioni delle Cantine Sociali di Pordenone;
- 195 azioni della Montedison;
- obbligazioni nominali I.G.I.P.V. al 6% = lire 45.400.000.

Il detto patrimonio costituisce un fondo intangibile, salvo le disposizioni di legge e le eventuali variazioni inerenti alla natura della sostanza.

Il patrimonio stesso potrà aumentare per accrescimento, capitalizzazioni, acquisti, donazioni e lasciti.

Art. 5

Ogni anno saranno devolute a scopo benefico le rendite maturate nel corso dell'anno precedente, sempre salvo il passaggio di residui attivi e passivi a conto nuovo.

In caso di reddito mancato o insufficiente, e così per altro grave motivo, potrà essere soprasseduto per una o più gestioni all'assegnazione dei proventi maturati. Le modalità delle erogazioni ed i requisiti per aspirarci, saranno portati nelle forme più opportune a conoscenza del pubbblico.

È riservata al Consiglio d'amministrazione di determinare con apposito Regolamento, entro i limiti del pre-

sente Statuto e della legge, le norme sull'ordinamento interno della Fondazione e di fissare, nei particolari, le premesse della procedura per l'erogazione delle rendite.

Art. 6

La Fondazione è amministrata da un Consiglio d'amministrazione composto da cinque membri, dei quali tre vengono nominati dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina», e gli altri due dal Sindaco del Comune di Trieste.

Gli amministratori durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati per i successivi quinquenni. Essi eleggono nel loro seno il Presidente. Il quinquennio si calcola a partire dal giorno dell'insediamento nel nuovo Consiglio d'amministrazione, in occasione della prima seduta.

La rappresentanza della Fondazione spetta al Presidente in carica; in caso di sua assenza o di impedimento, al membro più anziano d'età.

Il Consiglio d'amministrazione, prima del compimento di ciascun quinquennio, promuoverà tempestivamente le nuove nomine da parte degli Enti che vi sono chiamati.

Art. 7

Il Consiglio d'amministrazione ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nei limiti del presente Statuto e della legge.

Esso è convocato tre giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno da far pervenire con un anticipo di 24 ore agli amministratori da parte del Presidente e, in caso di suo impedimento o assenza, da parte del membro più anziano.

Può riunirsi anche in giorni fissi, dal Consiglio stesso determinati. La riunione è atta a deliberare quando ci sia intervenuta la maggioranza dei consiglieri, purchè tutti siano stati invitati. Le deliberazioni, da riportarsi in apposito registro, sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni di acquisti e vendite immobiliari, come pure per le onerazioni di immobili, è necessario il consenso di tutti i consiglieri d'amministrazione, con tolleranza di un solo voto contrario. Per procedere ad acquisti e vendite immobiliari sarà inoltre necessario il previo parere favorevole del Comitato di gestione dell'U.S.L.

Art. 8

Dopo la chiusura dell'anno di gestione, il Consiglio d'amministrazione redigerà ed approverà un resoconto della sua gestione, accompagnato da una relazione, che sarà rimesso, oltre che all'Autorità di controllo, anche al Comitato di gestione dell'U.S.L. ed al Consiglio comunale.

I consiglieri dissenzienti dovranno esporre in relazione separata le ragioni del loro dissenso, e pure questa sarà rimessa alle dette Autorità ed Enti.

Art. 9

Il Consiglio d'amministrazione potrà demandare ad uno dei suoi membri le funzioni di Segretario.

I verbali delle deliberazioni verranno firmati dal Presidente, da tutti i consiglieri presenti e dal Segretario. In mancanza del Segretario potrà firmare altro consigliere che sia stato presente alla relativa riunione.

Art. 10

I membri del Consiglio d'amministrazione disimpegnano le loro funzioni gratuitamente.

Il Consiglio d'amministrazione, per attingere notizie sui richiedenti i sussidi, potrà avvalersi anche delle informazioni che siano già in possesso del Servizio di assistenza sociale ospedaliero e/o dell'Ufficio assistenza del Comune di Trieste.

Art. 11

Il Consiglio d'amministrazione può pronunciare la decadenza del consigliere che rimanga assente dalle riunioni per tre mesi consecutivi senza giustificazioni, promuovendo contemporaneamente altra nomina da parte dell'ente che aveva delegato il decaduto.

Analogamente sarà provveduto anche in caso di morte o di dimissione volontaria di alcuno dei componenti. Il nuovo nominato rimane in carica fino alla scadenza del quinquennio in corso.

Art. 12

Eventuali modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto dovranno riportare, prima di essere sottoposte all'approvazione della superiore Autorità, il parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» ed il parere del Consiglio Comunale di Trieste e dovranno essere deliberate dal Consiglio d'amministrazione a voti unanimi dei presenti.

Art. 13

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione, il patrimonio sarà devoluto all'Unità sanitaria locale n. 1 Triestina, con l'obbligo di destinarlo ad altra istituzione o persona giuridica avente fini analoghi.

Tanto in questo caso, come in quello di trasformazione della Fondazione, al patrimonio liquidato o residuato dovrà essere mantenuta la denominazione che ricordi la testatrice.

Il Consiglio di Amministrazione non potrà deliberare lo scioglimento e la trasformazione della Fondazione se non in seduta plenaria e previo parere dell'Assemblea generale dell'U.S.L.

In caso di scioglimento della Fondazione, i liquidatori verranno nominati dall'Assemblea generale dell'U.S.L. in numero di due, con firma collettiva. Essi avranno i più ampi poteri di legge e dovranno rendere conto della loro gestione al Comitato di gestione dell'U.S.L.

I liquidatori potranno essre scelti anche tra gli amministratori uscenti.

Art. 14

Per quanto non preveduto e disposto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.

VISTO: L'ASSESSORE REGIONALE
PER LE AUTONOMIE LOCALI:
POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 23 febbraio 1999, n. 5.

I.P.A.B. «Fondazione Dott. Comm. Ernesto Cristofoletti, Consigliere della Cassazione del Regno» di Gorizia. Approvazione modifica statutaria.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il R.D. 21 giugno 1940, n. 1121 con il quale la Fondazione «dott. comm. Ernesto Cristofoletti, Consigliere della Cassazione del Regno» di Gorizia è stata eretta in Ente morale e con il quale è stato approvato il relativo Statuto;

VISTA la deliberazione n. 9 del 16 dicembre 1998, con la quale il Commissario Straordinario dell'I.P.A.B., Mariarosa Tollon, ha proposto la sostituzione integrale dell'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2

Amministrazione

L'istituzione è retta:

- dal Consiglio di amministrazione;

- dal Presidente.

Il Consiglio di ammistrazione è composto da 3 membri nominati dal Sindaco di Gorizia.

Il Consiglio di amministrazione elegge nella sua prima riunione e nel proprio seno il Presidente scegliendolo tra i membri di nomina sindacale.

I componenti il Consiglio di amministrazione devono essere scelti tra i cittadini che abbiano i requisiti per essere eletti Consiglieri comunali e che non si trovino in alcuna condizione di ineleggibiltà prevista dalla legge.»;

ed ha proposto inoltre l'inserimento dei nuovi articoli 3, 4, 5 e 6, determinando così una diversa successione numerale degli articoli dello Statuto vigente, nei seguenti testi:

«Art. 3

Durata in carica, decadenza ed incompatibilità

Tanto il Consiglio di amministrazione quanto il Presidente durano in carica 4 anni, che decorrono dalla data d'insediamento e possono essere confermati senza interruzioni.

Nel caso di cessazione anticipata di un Consigliere, l'Ente che ne aveva disposto la nomina deve provvedere alla sua sostituzione.

Il componente neo nominato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.

I componenti del Consiglio che senza giustificato motivo non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute sono dichiarati decaduti e sostituiti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione su proposta fatta dal Presidente o da almeno 2 componenti entro 30 giorni dal verificarsi dell'ultima assenza. Inoltre, i componenti decadono per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità contemplate dalla legge.

Art. 4

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre e nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio di previsione e delle eventuali variazioni al medesimo ai sensi dell'articolo 1 del R.D. 20 febbraio 1927, n. 257, e le altre ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità, sia dal Presidente, sia da almeno 2 componenti il Consiglio stesso.

Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da comunicare ai consiglieri nei modi e nei termini fissati dal Regolamento.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere prese con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Ai fini della validità delle adunanze, non sono computati nel numero dei componenti del Consiglio, coloro che non possono prendere parte alla deliberazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 6972/1890.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti le persone.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario generale, sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti e in caso di assenza del Segretario generale, sono redatti dal Consigliere più giovane.

Qualora qualcuno degli intervenuti si allontani, si rifiuti di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale.

Art. 5

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione delibera sui seguenti atti:

– statuto dell'Ente e sue modificazioni, regolamenti, ordinamenti degli Uffici e dei Servizi;

– programmi, relazioni previsionali e programmatiche, bilanci di previsione e relative variazioni, conti consuntivi;

– disciplina dello stato giuridico del personale, assunzioni, pianta organica e relative variazioni;

– determinazione delle rette, dei corrispettivi per i servizi erogati e concessione di eventuali sussidi in denaro;

– partecipazione a società di capitali ed affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

– convenzioni con altri Enti e partecipazione a forme associative aventi finalità assistenziali;

– contrazione di mutui;

– opere che impegnino il bilancio in corso od esercizi successivi;

– acquisto ed alienazione di immobili, accettazione di donazioni ed eredità, stipulazione dei contratti ed in genere tutti gli affari che interessano l'Ente che non sono attribuiti al Presidente;

– nomina del tesoriere;

– provvedimenti demandati al Consiglio di amministrazione dalle leggi e dai Regolamenti.

Art. 6

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, emana le direttive generali, vigila sul buon funzionamento dell'Ente stesso.

Svolge inoltre i seguenti compiti:

– assume, in caso di necessità ed urgenza, ogni opportuno provvedimento da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile;

– vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione nel rispetto dei poteri del Segretario;

– assegna con atto di delega ai membri del Consiglio, ove lo ritenga opportuno, specifici incarichi operativi.»;

ATTESO il parere favorevole al riguardo espresso, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 49/1991, dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 28 dicembre 1998;

ATTESO che l'Amministrazione comunale di Gorizia invitata ad esprimersi sulla modificazione statutaria proposta con nota commissariale prot. n. 11 del 16 dicembre 1998, non ha adottato alcun provvedimento al riguardo e, pertanto, va considerata assenziente ai sensi dell'articolo 62, quarto comma, della legge n. 6972/1890;

ACCERTATO che la deliberazione commissariale n. 9/1998 è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Gorizia, per quindici giorni consecutivi e che in questo periodo non sono state presentate denunce o reclami;

VISTO che le modificazioni sopra riportate sono state determinate dall'entrata in vigore della legge regionale 15 giugno 1993, n. 40, che ha dettato nuove norme per l'amministrazione delle I.P.A.B. già concentrate o amministrate dai soppressi EE.CC.A. prevedendo, all'articolo 1, che la regolamentazione della struttura, la composizione, la nomina e la rinnovazione degli organi dovessero essere rimesse allo Statuto e che qualora esso nulla disponesse al riguardo, ne venisse promossa l'integrazione ai sensi dell'articolo 62 della legge n. 6972/1890;

CONSIDERATO che, al riguardo, lo Statuto della Fondazione Cristofoletti presenta un'evidente carenza normativa;

RITENUTO pertanto urgente provvedere all'integrazione statutaria con l'introduzione di apposite norme limitatamente agli organi amministrativi dell'Ente;

RAVVISATA la necessità di depennare ogni riferimento ai soppressi Enti comunali di assistenza;

ATTESO che lo Statuto dell'Ente nulla prevede circa la destinazione del patrimonio in caso di cessazione dell'attività fondazionale;

RITENUTO, pertanto, di integrare opportunamente detto Statuto con l'aggiunta, all'articolo 18, del seguente periodo: «In caso di cessazione dell'attività, il patrimonio attivo e passivo della Fondazione sarà trasferito al Comune di Gorizia.»;

RITENUTO di dover dare corso alle modificazioni statutarie proposte;

VISTI gli articoli 5, punto 6 e 8 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTI gli articoli 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonchè i relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTA la legge regionale 15 giugno 1993, n. 40;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di approvare le proposte modificazioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 18 dello Statuto dell'I.P.A.B. denominata «Fondazione dott. comm. Ernesto Cristofoletti, Consigliere della Cassazione del Regno».

Il nuovo testo dello Statuto composto di n. 19 articoli è allegato al presente decreto e ne forma parte integrante.

Il Commissario dell'istituzione è incaricato dell'esecuzione del provvedimento che sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 23 febbraio 1999

POZZO

«FONDAZIONE DOTT. COMM. ERNESTO CRISTOFORETTI, CONSIGLIERE DELLA CASSAZIONE DEL REGNO» GORIZIA

STATUTO

Art. 1

Istituzione - Origine

È istituita in Gorizia la Fondazione Dottor Commendator Ernesto Cristofoletti, Consigliere della Cassazione del Regno.

La Fondazione che ha sede presso la sede municipale di Gorizia, è dovuta alla magnificenza del Signor Lodovico Cristofoletti fu Filippo, deceduto a Trieste il 9 febbraio 1931, il quale con testamento del 4 novembre 1930, lasciò quasi tutta la sostanza per l'istituzione della Fondazione.

La Fondazione è stata eretta in ente morale con lo stesso Regio Decreto di approvazione del presente statuto ed ha attualmente un patrimonio valutato in circa lire 330.000 e provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali e con altri proventi non destinati ad aumentare il patrimonio.

Art. 2

Amministrazione

L'Istituzione è retta:

– dal Consiglio di amministrazione;

– dal Presidente.

Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 membri nominati dal Sindaco di Gorizia.

Il Consiglio di amministrazione elegge nella sua prima riunione e nel proprio seno il Presidente scegliendolo tra i membri di nomina sindacale.

I componenti il Consiglio di amministrazione devono essere scelti tra i cittadini che abbiano i requisiti per essere eletti Consiglieri comunali e che non si trovino in alcuna condizione di ineleggibilità prevista dalla legge.

Art. 3

Durata in carica, decadenza ed incompatibilità

Tanto il Consiglio di amministrazione quanto il Presidente durano in carico 4 anni, che decorrono dalla data d'insediamento e possono essere confermati senza interruzioni.

Nel caso di cessazione anticipata di un Consigliere, l'Ente che ne aveva disposto la nomina deve provvedere alla sua sostituzione.

Il componente neo nominato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.

I componenti del Consiglio che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute sono dichiarati decaduti e sostituiti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione su proposta fatta dal Presidente o da almeno 2 componenti entro 30 giorni dal verificarsi dell'ultima assenza. Inoltre, i componenti decadono per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità contemplate dalla legge.

Art. 4

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre e nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio di previsione e delle eventuali variazioni al medesimo ai sensi dell'articolo 1 del R.D. 20 febbraio 1927, n. 257, e le altre ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità, sia dal Presidente, sia da almeno 2 componenti il Consiglio stesso.

Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da comunicare ai consiglieri nei modi e nei termini fissati dal regolamento.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere prese con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Ai fini della validità delle adunanze, non sono computati nel numero dei componenti del Consiglio, coloro che non possono prendere parte alla deliberazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 6972/1890.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti le persone.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario generale, sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti e in caso di assenza del Segretario generale, sono redatti dal Consigliere più giovane.

Qualora qualcuno degli intervenuti si allontani, si rifiuti di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale.

Art. 5

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione delibera sui seguenti atti:

– statuto dell'Ente e sue modificazioni, regolamenti, ordinamenti degli Uffici e dei Servizi;

– programmi, relazioni previsionali e programmatiche, bilanci di previsione e relative variazioni, conti consuntivi;

– disciplina dello stato giuridico del personale, assunzioni, pianta organica e relative variazioni;

– determinazione delle rette, dei corrispettivi per i servizi erogati e concessione di eventuali sussidi in denaro;

– partecipazione a società di capitali ed affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

– convenzioni con altri Enti e partecipazione a forme associative aventi finalità assistenziali;

– contrazione di mutui;

– opere che impegnino il bilancio in corso od esercizi successivi;

– acquisto ed alienazione di immobili, accettazione di donazioni ed eredità, stipulazione dei contratti ed in genere tutti gli affari che interessano l'Ente che non sono attribuiti al Presidente;

– nomina del tesoriere;

– provvedimenti demandati al Consiglio di amministrazione dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 6

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, emana le direttive generali, vigila sul buon funzionamento dell'Ente stesso.

Svolge inoltre i seguenti compiti:

– assume, in caso di necessità ed urgenza, ogni opportuno provvedimento da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile;

– vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione nel rispetto dei poteri del Segretario;

– assegna con atto di delega ai membri del Consiglio, ove lo ritenga opportuno, specifici incarichi operativi.

Art. 7

Scopo

La Fondazione ha lo scopo di erogare annualmente le sue rendite a favore di tre persone che rispondano ai requisiti enunciati negli articoli seguenti, e che siano di ceto medio.

Art. 8

Hanno titolo per concorrere al conferimento della Fondazione le persone che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano in possesso della cittadinanza italiana;

b) siano iscritti al P.N.F.;

c) siano inabili al lavoro proficuo sia per tarda età che per infermità incurabile;

d) siano sprovvisti di beni di fortuna e non abbiano congiunti civilmente obbligati al loro mantenimento, che siano in grado di sussidiarli;

e) appartengano al Comune di Gorizia giusta gli speciali criteri di appartenenza stabiliti nell'articolo 9 del presente statuto;

f) facciano, in famiglia, esclusivo uso della lingua italiana;

g) siano di religione cattolica;

h) abbiano tenuto sempre una buona condotta.

Sono escluse quelle che si trovano nelle condizioni di cui al n. 2 e seguenti dell'articolo 8 della vigente legge comunale.

Art. 9

L'appartenenza al Comune di Gorizia, agli effetti

dell'articolo precedente, è riconosciuta alle persone che godono del domicilio di soccorso a Gorizia ai sensi dell'articolo 8 del T.U. della finanza locale e che possono inoltre dimostrare di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1) siano nati nel Comune di Gorizia;
2) siano oriundi da genitori che abbiano avuto a Gorizia una dimora ininterrotta di almeno 10 anni;
3) abbiano dimorato a Gorizia ininterrottamente per almeno 10 anni.

Si considera ininterrotta la dimora decennale quando sia stata consumata nel periodo di 11 anni consecutivi.

Nella concessione del beneficio sarà titolo di preferenza la condizione di più grave miseria e di maggiore abbandono, salvo le preferenze stabilite dalla legge a favore degli invalidi e mutilati di guerra, per la Causa Nazionale, per le operazioni in A.O.I. e per servizi militari non isolati all'estero, e dei loro congiunti, nonché a favore degli appartenenti a famiglie numerose.

Art. 10

L'ammontare della somma da erogare a favore delle tre persone di cui agli articoli precedenti è stabilita dal Consiglio d'Amministrazione di anno in anno:

La disposizione relativa ha valore solamente per l'anno solare a cui si riferisce.

L'ammontare complessivo delle erogazioni deve venir ripartito tra i beneficiari in parti uguali.

Art. 11

La concessione del beneficio a tempo indeterminato e precisamente fino a quando il beneficiato ne sia meritevole e permanga in possesso dei requisiti stabiliti per il conferimento.

La concessione è però soggetta ad una revisione annuale che sarà fatta dal Consiglio d'amministrazione nel mese di dicembre di ciascun anno, in base alla quale il beneficio potrà essere tolto ai singoli interessati o riconfermato per l'anno successivo.

Fra le cause principali che potranno determinare il toglimento del beneficio, vanno annoverate le seguenti:

a) perdita della cittadinanza italiana;

b) cessazione dell'inscrizione al P.N.F.;

c) perdita del domicilio di soccorso a Gorizia;

d) sensibile mutamento nelle condizioni economiche del beneficiato.

Art. 12

La morte del beneficiato comporta la cessazione del beneficio anche con effetto retroattivo, per quanto riguarda le rate scadute prima della morte e per qualsiasi ragione non introitate dal beneficiato stesso.

Art. 13

Il versamento della graziale è fatto di regola in rate mensili, anticipate, salvo che il Consigliere d'amministrazione non disponga, per casi singoli, diversamente.

Art. 14

Modalità di concessione del beneficio

Allorchè si renda vacante una o più graziali il Consiglio d'amministrazione apre il concorso pubblico a mezzo della stampa, con affissione del manifesto all'albo pretorio del Comune e con avvisi pubblici, per il conferimento delle graziali stesse e stabilisce il rispettivo termine di chiusura che comunque non potrà essere inferiore a due mesi.

I concorrenti dovranno produrre una domanda, diretta al Consiglio d'amministrazione, corredata dai documenti necessari a comprovare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

In casi particolari e precisamente quando si tratti di persone sole ed inferme e che non siano assolutamente nella possibilità di provvedersi dei necessari documenti, il Consiglio d'amministrazione potrà accertare d'ufficio l'esistenza dei requisiti.

Art. 15

Qualora, in seguito a parità di condizione fra i concorrenti più bisognosi, il Consiglio d'amministrazione dovesse trovare delle difficoltà nella compilazione della graduatoria, le graziali verranno conferite mediante sorteggio.

Art. 16

Il Consiglio d'amministrazione provvederà al conferimento delle graziali con determinazione del suo Presidente.

Art. 17

Incidenza con altri provvedimenti assistenziali

Quando il beneficiato venisse ricoverato in un gerotrofio, in un istituto dei cronici o comunque venisse ad usufruire del totale mantenimento a carico della pubblica beneficenza, perderà ogni titolo di percepimento della graziale, il cui pagamento sarà immediatamente sospeso.

Qualora venisse ricoverato in luoghi di cura a carico degli Enti d'assistenza e beneficenza, gli saranno sospesi i versamenti delle rate della graziale per il periodo corrispondente al ricovero.

Art. 18

Norme transitorie

La Fondazione ha l'obbligo di versare annualmente l'importo di lire 5.000 al Signor Agostino Cristofoletti, fratello del benefattore.

Alla morte del suddetto, dovrà corrispondere annualmente lire 3.000 alla sua consorte Maria Corsig e ciò fino alla di lei morte.

In caso di cessazione dell'attivià, il patrimonio attivo e passivo della Fondazione sarà trasferito al Comune di Gorizia.

Art. 19

Disposizione finale

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative e i Regolamenti vigenti e quelle che, in avvenire, saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

VISTO: L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI: POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 24 febbraio 1999, n. 6.

I.P.A.B. «Asilo Infantile Vittorio Emanuele II» di Pordenone. Approvazione modifica statutaria.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il R.D. 6 marzo 1879, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1879, con il quale l'Asilo Infantile Vittorio Emanuele II di Pordenone è stato eretto in Ente morale e con il quale è stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con R.D. 27 dicembre 1933 e con Decreto dell'Assessore regionale agli Enti locali 9 dicembre 1987, n. 49;

VISTA la deliberazione 29 giugno 1995, n. 2, divenuta esecutiva, con la quale l'Assemblea dei Soci ha proposto una ulteriore modifica dello Statuto dell'Ente al fine di adeguarlo alla nuova normativa ed alle mutate esigenze sociali;

VISTO il parere favorevole espresso al riguardo dal Comitato regionale territoriale di controllo di Pordenone nella seduta del 31 agosto 1995, ai nn. 1995/2739;

ATTESO che l'Amministrazione provinciale di Pordenone, invitata con nota del 19 maggio 1998, ad esprimere un parere sulla modificazione statutaria proposta non ha adottato alcun provvedimento al riguardo, nel termine previsto di trenta giorni e, pertanto, va considerata assenziente, ai sensi dell'articolo 62, IV comma, della Legge n. 6972/1890;

ACCERTATO che il nuovo testo dello Statuto è stato pubblicato ai sensi dell'articolo 68, 1° comma, della medesima legge, nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 46 del 18 novembre 1998 e che nei 30 giorni successivi a tale data non risultano presentate osservazioni od opposizioni;

RILEVATO tuttavia, che alcune disposizioni statutarie non sono conformi alla normativa vigente in materia di I.P.A.B.;

RITENUTO, necessario, pertanto, rettificare il testo agli articoli 12 e 20, come sotto riportato:

«– articolo 12 – le parole "*per tre sedute consecutive*" sono sostituite con le parole "*per tre mesi consecutivi*", ai sensi dell'articolo 32, punto 3 della legge 6972/1890;

– articolo 20 – dopo la parola "*segretario*" è necessario aggiungere "*e da tutti gli intervenuti*", ai sensi del medesimo articolo 32, punto 1, della stessa legge»;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i relativi Regolamenti di esecuzione approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI gli articoli 5 - punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTI il D.P.R, 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTI l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificata dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di approvare la modifica dello Statuto proposta dall'I.P.A.B. denominata Asilo Infantile «Vittorio Emanuele II» di Pordenone, pur rettificando gli articoli 12 e 20 secondo le formulazioni indicate nelle premesse.

Il nuovo testo dello Statuto composto da n. 28 articoli è allegato al presente Decreto e ne costituisce parte integrante.

Il Presidente dell'Istituzione interessata è incaricato dell'esecuzione del provvedimento che sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 24 febbraio 1999

POZZO

ASILO INFANTILE VITTORIO EMANUELE II PORDENONE

STATUTO

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

L'Asilo infantile Vittorio Emanuele II in Pordenone é sorto nel 1877 ad inziativa del cav. Vendramino Candiani ed é stato eretto in Ente morale con R.D. 6 marzo 1879.

Art. 2

L'ente ha per scopo di accogliere e custodire i bambini d'ambo i sessi e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale nei limiti consentiti dalla loro tenera età e secondo i disposti delle normative ministeriali. I bambini, le cui famglie si trovino in disagiate condizioni economiche, saranno esonerati dal pagamento della retta di frequenza che sarà annualmente determinata ai sensi del Regolamento interno.

Art. 3

I bambini ammessi all'Asilo non possono rimanervi altre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare.

Art. 4

Possono essere accolti i bambini in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge in materia sanitaria e non affetti da malattie contagiose. Viene data priorità all'ammissione di bambini residenti nel Comune di Pordenone.

Art. 5

Le ammissioni all'Asilo saranno normate da apposito Regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione in linea con i principi generali degli Enti sovvenzionatori.

Art. 6

L'Asilo provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le contribuzioni e con ogni altro provento non destinato ad aumentarne il patrimonio.

CAPO II
DEI SOCI

Art. 7

Sono soci benemeriti coloro i quali, mediante sottoscrizione si obbligano a pagare annualmente una somma non inferiore a lire 5.000.000 per un periodo di anni 3.

Sono soci sostenitori coloro i quali versano in una sola volta una somma non inferiore a lire 1.000.000.

Sono soci ordinari coloro i quali versano in una sola volta una somma non inferiore a lire 100.000 anno.

Sono soci di diritto i genitori dei bambini che chiedono l'accoglimento in asilo verso il pagamento di una somma non inferiore a lire 100.000 annue.

Art. 8

Perdono la loro qualità di soci coloro i quali si rendono morosi di un anno con i pagamenti.

Art. 9

La scadenza e la modalità dei pagamenti sono determinate dal Consiglio di amministrazione.

CAPO III
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10

L'Asilo é retto da un Consiglio di amministrazione di 5 componenti, compreso il Presidente che è nominato dall'Assemblea dei soci.

I Consiglieri dovranno essere, uno nominato dal Sindaco e tre di nomina dell'Assemblea dei soci, due dei quali dovranno essere rappresentanti dei genitori.

Tanto il Presidente che i Consiglieri durano in carica un quadriennio e possono essere sempre confermati. I consiglieri tutti presteranno la loro opera gratuitamente.

La Direttrice partecipa di diritto alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 11

In caso di assenza od impedimento del Presidente ne fa le veci il membro da questi nominato a sostituirlo.

Art. 12

I membri del Consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

CAPO IV
ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 13

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del conto consuntivo, per la predisposizione del bilancio preventivo e per le eventuali variazioni del medesimo; le altre ogni qualvolta lo richiedano motivi di urgenza, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso, sia per disposizione dell'Autorità governativa.

Art. 14

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli interventi. Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quanto si tratta di questioni concernenti persone.

Art. 15

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Art. 16

Il Consiglio di amministrazione provvede alla iscrizione dei soci, all'amministrazione dell'Opera pia ed al suo regolare funzionamento; delibera i Regolamenti d'amministrazione e di servizio interno e per il personale; promuove, quando occorre, la modificazione dello Statuto; nomina, sospende o licenzia gli impiegati e salariati, delibera le convenzioni da fare con i medesimi; delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano l'Istituto e che non siano di competenza dell'Assemblea generale, a termini di cui al successivo articolo 21.

CAPO V

DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 17

Le Assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo entro il mese di maggio ed in ogni caso nei termini stabiliti per l'approvazione del conto consuntivo, per l'approvazione del bilancio preventivo e per le eventuali variazioni al medesimo in base alle normative vigenti in materia. Le altre ogni qualvolta lo richiedano motivi di urgenza, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso o di un terzo dei componenti l'Assemblea dei soci, sia per disposizione dell'autorità governativa.

Alle Assemblee possono intervenire tutti i soci, eccettuato quelli i quali siano in mora con i pagamenti.

Art. 18

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Ogni socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

I soci che non sono in regola con i pagamenti non possono delegare il loro voto né accettare delegazioni di voto.

Art. 19

Per le validità delle adunanze in prima convocazione, occorre l'intervento della metà più uno dei soci o dei loro delegati.

In seconda convocazione, le adunanze sono valide con l'intervento di un numero di soci o di loro delegati non inferiore a quattro.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Art. 20

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21

L'Assemblea generale delibera il bilancio di previsione, i conti consuntivi, le modificazioni statutarie; nomina, per quanto di competenza, i componenti il Consiglio di amministrazione; delibera circa la radiazione dei soci.

Art. 22

Qualora il numero dei soci sia ridotto a meno del doppio dei componenti del Consiglio di amministrazione e finché questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell'Assemblea sono devolute al Consiglio di amministrazione.

CAPO VI

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23

Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione:

- di rappresentare l'Ente e curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio;
- di sospendere per gravi ed urgenti motivi gli impiegati e salariati;
- di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio di

amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine;

- di nominare un suo vice per l'espletamento delle funzioni in sua assenza od impedimento.

CAPO VII

DISPOSIZIONI SPECIALI ED AVVERTENZE

Art. 24

Il Consiglio di amministrazione può richiedere ispezioni di natura igienico-sanitaria e provvede sull'andamento disciplinare.

Il numero, la durata in ufficio e le attribuzioni degli uni e delle altre sono stabilite nel Regolamento interno.

Alla vigilanza sull'andamento didattico provvedono gli ispettori scolastici ed i direttori didattici governativi.

Art. 25

È in facoltà di ogni componente del Consiglio di amministrazione di vigilare l'Asilo per assicurarsi che proceda regolarmente.

Art. 26

Le modalità di nomina, la pianta organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale zona fissati dal Regolamento organico.

Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale dirigente ed insegante ed il metodo di insegnamento, sono riservate le disposizioni delle leggi e dei Regolamenti scolastici a ciò relativi.

Art. 27

Sono pure materia di disposizione regolamentare:

- i termini per presentare le domande dei bambini;
- i certificati da allegare alle medesime e la competenza per provvedere in proposito;
- la disciplina interna, la data di apertura e chiusura dell'Asilo, gli orari;
- le norme per la somministrazione delle refezioni e delle sopravesti;
- l'igiene e la pulizia e quant'altro sia opportuno per il regolare andamento dell'Asilo e non formi oggetto di disposizioni statutarie.

CAPO III

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 28

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che, in avvenire, saranno emanate in materia di assistenza e beneficienza pubblica e circa la protezione e l'assistenza dell'infanzia.

VISTO: L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI: POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 18 marzo 1999, n. 28/SASM.

Approvazione del programma d'interventi per la realizzazione di opere pubbliche adottato dalla Comunità montana Valli del Natisone, a valere sul finanziamento dell'anno 1996.

L'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che la Comunità montana Valli del Natisone ha adottato con deliberazione dell'assemblea generale n. 55 del 23 ottobre 1998 il riparto di fondi di cui alla legge regionale 5/1994, articolo 12, per un importo complessivo di lire 8.326.806, di cui lire 8.037.990, per l'anno 1996 e lire 288.816, per l'anno 1996 a saldo, secondo l'assegnazione effettuata con decreto n. 191/UP del 4 ottobre 1996 del Direttore regionale della Programmazione e con decreto n. 67/SASM del 22 giugno 1998 del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

CONSIDERATO che il Programma comunitario è così articolato:

Urbanizzazione primaria e sistemazione esterna a servizio dell'immobile aziendale in Comune di Pulfero.

Realizzazione dell'urbanizzazione primaria e della sistemazione esterna dell'area di pertinenza dell'immobile aziendale, di proprietà della Comunità montana, da concedere in locazione a piccoli imprenditori, che verrà realizzato in località Brischis nel P.I.P. del Comune di Pulfero

lire 8.326.806

VISTO che la Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato con nota del 20 gennaio 1999 comunica di non avere osservazioni da formulare in ordine all'intervento complessivo adottato dalla Comunità montana;

VISTO che la Direzione regionale dell'Industria non ha espresso alcun parere in merito all'intervento comunitario;

CONSIDERATO che l'intervento adottato dalla Comunità montana costituisce la prosecuzione ed integra-

zione dell'intervento a suo tempo già approvato e finanziato con precedente programma dell'Ente montano;

RITENUTA, pertanto, approvabile la proposta programmatica comunitaria in quanto coerente con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

ATTESO che la Comunità montana Valli del Natisone ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 1998, in osservanza del disposto dell'articolo 19, ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 6, comma 5 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTO il D.P.G.R. n. 0297/Pres. del 3 agosto 1998, con cui l'Assessore effettivo dott. Renzo Tondo è delegato a trattare gli affari relativi alle fasi di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi stralcio annuali e dei programmi straordinari di opere ed interventi delle Comunità montane, di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 26 febbraio 1999;

DECRETA

- è approvata l'iniziativa di cui alla legge regionale 5/1994, articolo 12, per gli anni 1996 e 1996 saldo, adottata dalla Comunità montana Valli del Natisone con deliberazione dell'Assemblea generale n. 55 del 23 ottobre 1998.

Udine, 18 marzo 1999

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 18 marzo 1999, n. 29/SASM.

Approvazione del programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1998 della Comunità montana delle Valli del Natisone.

L'ASSESSORE PER LO SVILUPPO
DELLA MONTAGNA

PREMESSO che la Comunità montana Valli del Natisone ha adottato con deliberazione dell'assemblea generale n. 53 del 23 ottobre 1998 il Programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1998 per un importo di lire 92.000.000, secondo l'assegnazione effettuata con decreto n. 68/SASM del 22 giugno 1998 del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1154 del 24 aprile 1998, con la quale, tra l'altro, viene autorizzato per l'anno 1998 il finanziamento dei programmi straordinari di opere ed interventi delle Comunità montane, redatti ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 29/1973, e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che il Programma comunitario è così articolato:

1. studi relativi alla valorizzazione delle località rifugi presenti nella media e alta Valle del Natisone	lire 10.000.000
2. vetrinette per esposizione	lire 18.000.000
3. manutenzione straordinaria cartellonistica flora protetta	lire 10.000.000
4. promozione turistica e culturale	lire 14.000.000
5. acquisto automezzo ad uso promiscuo a servizio dell'Ente	lire 40.000.000
TOTALE	lire 92.000.000

VISTO che la Direzione regionale dell'Istruzione e della Cultura con nota del 24 dicembre 1998 comunica di non avere, per quanto di competenza, alcuna osservazione da formulare in merito;

VISTO che la Direzione regionale del Commercio e del Turismo con nota del 28 dicembre 1998 esprime parere favorevole sulle iniziative di competenza, auspicando un coinvolgimento delle associazioni pro-loco per gli interventi di promozione turistica e culturale;

VISTO che la Direzione delle Foreste non ha espresso alcun parere in merito al programma comunitario;

RITENUTE, pertanto, approvabili le proposte programmatiche comunitarie in quanto coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

ATTESO che la Comunità montana Valli del Natisone ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 1998, in osservanza del disposto dell'articolo 19, ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 6, comma 5 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTO il D.P.G.R. n. 0297/Pres. del 3 agosto 1998, con cui l'Assessore effettivo dott. Renzo Tondo è delegato a trattare gli affari relativi alle fasi di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi stralcio

annuali e dei programmi straordinari di opere ed interventi delle Comunità montane, di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 566 del 26 febbraio 1999;

DECRETA

– è approvato il Programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1998, così come adottato dalla Comunità montana Valli del Natisone con deliberazione dell'Assemblea generale n. 53 del 23 ottobre 1998.

Udine, 18 marzo 1999

TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 11 marzo 1999, n. AMB. 171-TS/ESR/1392. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Autotrasporti Zago Alessio & C. S.n.c. di Mestre (Venezia) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1009-TS/ESR/1392 del 24 agosto 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la Società Autotrasporti Zago Alessio & C. S.n.c. con sede in Mestre (Venezia), via Monte Antelao, n. 4, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 22.905 tonnellate;

VISTA la nota del 22 gennaio 1999, con la quale, la Società ZA S.r.l. con sede legale in Mestre (Venezia), via Monte Antelao, n. 4, ha comunicato di essere subentrata, in data 1 gennaio 1997, mediante acquisto del ramo d'azienda relativo alla raccolta e al trasporto di rifiuti, alla Società Autotrasporti Zago Alessio & C. S.n.c., informando contestualmente che quest'ultima risulta iscritta nell'apposito Albo smaltitori di rifiuti, sulla base di apposito provvedimento del Presidente del Comitato nazionale dell'Albo medesimo, unito in copia alla summenzionata nota;

VISTO il precitato decreto del Presidente del Comitato nazionale dell'Albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, iscrizione n. 00122 del 20 giugno 1995, successivamente integrato con decreto pari numero del 30 ottobre 1995, con i quali, è stata disposta l'iscrizione della Società Autotrasporti Zago Alessio & C. S.n.c. con sede in Mestre (Venezia), via Monte Antelao, n. 4, all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

VISTI i decreti prot. n. 2658/ARS/DI/VA/ALBO/FJ del 2 ottobre 1995 e prot. n. 2957/ARS/DI/VA/ALBO/FJ del 9 gennaio 1996, con i quali, è stata decretata, da parte del Ministero dell'ambiente, l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1009-TS/ESR/1392 del 24 agosto 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448- E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dalla data del 2 ottobre 1995.

(omissis)

Trieste, 11 marzo 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 11 marzo 1999, n. AMB. 172-TS/ESR/1589. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Lino Piccolo di Trieste ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1774-TS/ESR/1589 del 29 novembre 1996, con il quale, la Ditta Lino Piccolo con sede in Comune di Trieste, via Giuseppe Pagano, n. 32, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte della sezione regionale dell'Albo stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 1000 tonnellate;

VISTA la nota del 12 gennaio 1999, con la quale, la succitata Ditta comunica di svolgere attività di trasporto di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate e di essere iscritta nell'Elenco speciale delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, tenuto presso la C.C.I.A.A. di Trieste, sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che il Testo aggiornato del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi», all'articolo 30, comma 16, precisa che le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate, ai sensi dell'articolo 33 del testo medesimo, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie e sono iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio di attività alla sezione regionale territorialmente competente;

VISTA la nota del 30 luglio 1998, con la quale, la C.C.I.A.A. di Trieste, sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, conferma il ricevimento, in data 11 febbraio 1998, della comunicazione di inizio attività, da parte della Ditta Lino Piccolo con sede in Comune di Trieste, via Giuseppe Pagano, n. 32, tesa ad ottenere l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - Elenco speciale delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero;

ATTESO che, dalla sopra richiamata nota del 30 luglio 1998, risulta che detta comunicazione è stata registrata al n. 121 - Rifiuti non pericolosi;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1774-TS/ESR/1589 del 29 novembre 1996, con effetto dalla data di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

(omissis)

Trieste, 11 marzo 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 11 marzo 1999, n. AMB. 173-TS/ESR/1496. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Costantini Alfio & C. S.n.c. di Jesolo (Venezia) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,

di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1632- TS/ESR/1496 del 29 dicembre 1994, successivamente modificato con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/71-TS/ESR/1496 del 3 febbraio 1997, con i quali, la Società Costantini Alfio & C. S.n.c. con sede in Comune di Jesolo (Venezia), via A. Vespucci, n. 23, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte della sezione regionale dell'Albo stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 2900 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Veneto dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, iscrizione n. VE/0208 del 18 gennaio 1996, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Costantini Alfio & C. S.n.c. con sede in Jesolo (Venezia), via A. Vespucci, n. 23, all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto prot. n. 8531/ARS/DI/VDA/FJ del 18 settembre 1997, con il quale, è stata decretata, da parte del Ministero dell'ambiente, l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1632-TS/ESR/1496 del 29 dicembre 1994, successivamente modificato con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/71- TS/ESR/1496 del 3 febbraio 1997, con effetto dalla data del 18 settembre 1997.

(omissis)

Trieste, 11 marzo 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 11 marzo 1999, n. AMB. 174-UD/ESR/2582. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Pacorig F.lli S.a.s. di Bruno Pacorig & C. di Manzano (Udine) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/895- UD/ESR/2582 del 29 luglio 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la Società Pacorig F.lli S.a.s. di Bruno Pacorig & C. con sede in Comune di Manzano (Udine), via Trieste, n. 4, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 7000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/196 del 30 aprile 1997, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Pacorig F.lli S.a.s. di Bruno Pacorig & C. con sede in Comune di Manzano (Udine), via Trieste, n. 4, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 3 settembre 1998, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/895-UD/ESR/2582 del 29 luglio 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dalla data del 3 settembre 1998.

(omissis)

Trieste, 11 marzo 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 11 marzo 1999, n. AMB. 179-UD/ESR/265. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società A.N.U.A. di Bellotto G. & C. S.n.c. di Latisana (Udine) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani e urbani pericolosi.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/868-UD/ESR/265 del 18 ottobre 1990, successivamente modificato e prorogato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/460-UD/ESR/265 del 28 maggio 1991, n. AMB/1034-UD/ESR/265 del 21 maggio 1992, n. AMB/2310-UD/ESR/265 del 12 novembre 1992, n. AMB/1314-UD/ESR/265 del 27 ottobre 1994, n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e n. AMB/1494-UD/ESR/265 del 21 novembre 1995, con i quali, la Società A.N.U.A. di Bellotto G. & C. S.n.c. con sede in Latisana (Udine), via Egregis Gaspari, n. 42, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani e urbani pericolosi, per una quantità massima annua di 42.000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/200 del 20 ottobre 1998, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società A.N.U.A. di Bellotto G. & C. S.n.c. con sede in Latisana (Udine), via Egregis Gaspari, n. 42, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, del 20 ottobre 1998, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione

all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/868-UD/ESR/265 del 18 ottobre 1990, successivamente modificato e prorogato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/460-UD/ESR/265 del 28 maggio 1991, n. AMB/1034-UD/ESR/265 del 21 maggio 1992, n. AMB/2310-UD/ESR/265 del 12 novembre 1992, n. AMB/1314-UD/ESR/265 del 27 ottobre 1994, n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e n. AMB/1494-UD/ESR/265 del 21 novembre 1995, con effetto dalla data del 20 ottobre 1998.

(omissis)

Trieste, 11 marzo 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 11 marzo 1999, n. AMB. 180-UD/ESR/459. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società A.N.U.A. di Bellotto G. & C. S.n.c. di Latisana (Udine) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali ospedalieri, non tossici e nocivi.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/28-UD/ESR/459 del 14 gennaio 1993, successivamente prorogato e modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/588-UD/ESR/459 del 23 maggio 1995, con i quali, la Società A.N.U.A. di Bellotto G. & C. S.n.c. con sede in Comune di Latisana (Udine), via Egregis Gaspari, n. 42, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali ospedalieri, non tossici e nocivi, per una quantità massima annua di 900 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/200 del 20 ottobre 1998, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società A.N.U.A. di Bellotto G. & C. S.n.c. con sede in Latisana (Udine), via Egregis Gaspari, n. 42, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, del 20 ottobre 1998, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/28-UD/ESR/459 del 14 gennaio 1993, successivamente prorogato e modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/588-UD/ESR/459 del 23 maggio 1995, con effetto dalla data del 20 ottobre 1998.

(omissis)

Trieste, 11 marzo 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 11 marzo 1999, n. AMB. 181-UD/ESR/2573. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società A.N.U.A. di Bellotto G. & C. S.n.c. di Latisana (Udi-

ne) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/976-UD/ESR/2573 del 11 agosto 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la Società A.N.U.A. di Bellotto G. & C. S.n.c. con sede in Comune di Latisana (Udine), via Egregis Gaspari, n. 42, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 25.000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/200 del 20 ottobre 1998, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società A.N.U.A. di Bellotto G. & C. S.n.c. con sede in Latisana (Udine), via Egregis Gaspari, n. 42, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, del 20 ottobre 1998, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II° comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/976-UD/ESR/2573 del 11 agosto 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448- E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dalla data del 20 ottobre 1998.

(omissis)

Trieste, 11 marzo 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 11 marzo 1999, n. AMB. 182-TS/ESR/1439. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società ECO.RA. S.r.l. di Longarone (Belluno) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1241- TS/ESR/1439 del 9 ottobre 1995, con il quale, la Società ECO.RA. S.p.A. con sede in Comune di Longarone (Belluno), zona industriale, località Villanova, n. 18, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare

la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 1350 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Veneto dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, iscrizione n. VE/0551 del 18 gennaio 1996, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società ECO.RA. S.r.l. con sede in Comune di Longarone (Belluno), zona industriale, località Villanova, n. 18, all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

VISTA la nota del 1º febbraio 1995, con la quale, la Società ECO.RA. S.r.l. ha comunicato ai propri clienti e fornitori, nonchè a tutti gli Enti con i quali intrattiene rapporti, l'avvenuta trasformazione in Società per Azioni;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Veneto dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, del 30 aprile 1998, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie prestate dalla Società ECO.RA. S.p.A.;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1241-TS/ESR/1439 del 9 ottobre 1995, con effetto dalla data del 30 aprile 1998.

(omissis)

Trieste, 11 marzo 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 11 marzo 1999, n. AMB. 183-UD/ESR/2585. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Camilot Erminio di Ronchis (Udine) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonché il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1006-UD/ESR/2585 data 24 agosto 1994, successivamente prorogato e modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 data 21 aprile 1995 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/1177-UD/ESR/2585 data 3 luglio 1996, con i quali, la Ditta Camilot Erminio con sede in Comune di Ronchis (Udine), corso Italia, n. 108, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 6160 tonn.;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, iscrizione n. TS/152 data 26 settembre 1996, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Ditta Camilot Erminio con sede in Comune di Ronchis (Udine), corso Italia, n. 90, all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti data 3 settembre 1998, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al tra-

sporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1006-UD/ESR/2585 data 24 agosto 1994, successivamente prorogato e modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 data 21 aprile 1995 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/1177-UD/ESR/2585 data 3 luglio 1996, con effetto dalla data del 3 settembre 1998.

(omissis)

Trieste, 11 marzo 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 11 marzo 1999 n. AMB. 184-TS/ESR/1357. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Artigiana Scavi dei F.lli Girotto S.n.c. di Carbonera (Treviso) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonché il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1046-TS/ESR/1357 data 31 agosto 1994, successivamente prorogato e modificato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 data 21 aprile 1995 e n. AMB/1482-TS/ESR/1357 data 16 novembre 1995, con i quali, la Società Artigiana Scavi dei F.lli Girotto S.n.c. con sede in Comune di Carbonera (Treviso), via Brigata Marche, n. 117, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 17.050 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Veneto dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, iscrizione n. VE/0385 data 10 luglio 1998, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Artigiana Scavi dei F.lli Girotto S.n.c. con sede in Comune di Carbonera (Treviso), via Brigata Marche, n. 117, all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Veneto dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti data 23 dicembre 1998, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1046-TS/ESR/1357 data 31 agosto 1994, successivamente prorogato e modificato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 data 21 aprile 1995 e n. AMB/1482-TS/ESR/1357 data 16 novembre 1995, con effetto dalla data del 23 dicembre 1998.

(omissis)

Trieste, 11 marzo 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 11 marzo 1999, n. AMB. 185-GO/ESR/587. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Modulor di Giustizieri Fabrizio di Farra d'Isonzo (Gori-

zia) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonché il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1029-GO/ESR/587 data 31 agosto 1994, successivamente prorogato e modificato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 data 21 aprile 1995, n. AMB/682-GO/ESR/587 data 9 aprile 1996 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/521-GO/ESR/587 data 11 maggio 1998, con i quali, la Ditta Modulor di Giustizieri Fabrizio con sede in Comune di Farra d'Isonzo (Gorizia), via Gorizia, 142, è stata autorizzata fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 1000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, iscrizione n. TS/159 data 22 ottobre 1996, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Ditta Modulor di Giustizieri Fabrizio con sede in Comune di Farra d'Isonzo (Gorizia), via Gorizia, 142, all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti data 3 settembre 1998, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1029-GO/ESR/587 data 31 agosto 1994, successivamente prorogato e modificato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 data 21 aprile 1995, n. AMB/682-GO/ESR/587 data 9 aprile 1996 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/521-GO/ESR/587 data 11 maggio 1998, con effetto dalla data del 3 settembre 1998.

(omissis)

Trieste, 11 marzo 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 11 marzo 1999, n. AMB. 186-UD/ESR/2623. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Azienda Agricola Paulitti Alberto di Mortegliano (Udine) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonché il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1047-UD/ESR/2623 data 31 agosto 1994, successivamente prorogato e modificato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 data 21 aprile 1995, n. AMB/188-UD/ESR/2623 data 9 febbraio 1996 e con i decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/1391-UD/ESR/2623 data 3 settembre 1996 e n. AMB/846-UD/ESR/2623 data 30 settembre 1997, con i quali, la Ditta Azienda Agricola Paulitti Alberto, con sede in Comune di Mortegliano (Udine), via XXV Aprile, 13, è stata autorizzata fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 18.000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/142 data 21 luglio 1998, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Ditta Paulitti Alberto con sede in Mortegliano (Udine), via XXV Aprile, 13, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti data 20 febbraio 1998, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1047-UD/ESR/2623 data 31 agosto 1994, successivamente prorogato e modificato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 data 21 aprile 1995, n. AMB/188-UD/ESR/2623 data 9 febbraio 1996 e con i decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/1391-UD/ESR/2623 data 3 settembre 1996 e n. AMB/846-UD/ESR/2623 data 30 settembre 1997, con effetto dalla data del 20 febbraio 1998.

(omissis)

Trieste, 11 marzo 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE ALL'AMBIENTE 11 marzo 1999, n. AMB. 187-TS/ESR/261. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Bonometto Stefano di Marcon (Venezia) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonché il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/912-TS/ESR/261 data 18 giugno 1993, successivamente modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1016-TS/ESR/261 data 16 agosto 1995, con i quali, la Ditta Bonometto Stefano con sede in Marcon (Venezia), via Villaggio Molin, n. 10/3, è stata autorizzata ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani, per una quantità massima annua di 3000 tonnellate;

ATTESO che la formulazione recata dall'articolo 3 del sopracitato decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1016-TS/ESR/261 data 16 agosto 1995, in ordine alla durata dell'autorizzazione, indica la validità della stessa, fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso;

ATTESO che tale pronuncia non è stata ancora effettuata;

VISTA la nota data 14 gennaio 1999, con la quale, la Ditta Bonometto Stefano ha comunicato l'avvenuta cessazione dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani;

CONSIDERATO che non sussistono più le condizioni di fatto, in presenza delle quali è stata emanata l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/912-TS/ESR/261 data 18 giugno 1993, successivamente modificata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1016-TS/ESR/261 data 16 agosto 1995, avendo la Ditta dichiarato il mancato utilizzo dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti urbani;

CONSIDERATO altresì che il permanere dell'autorizzazione è contrario al diritto, non essendo la suddetta autorizzazione più supportata dalla situazione di fatto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 30, comma 15, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 915/1982, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione e che le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni;

RITENUTO pertanto di rimuovere l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/912-TS/ESR/261 data 18 giugno 1993, successivamente modificata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1016-TS/ESR/261 data 16 agosto 1995;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/912-TS/ESR/261 data 18 giugno 1993, successivamente modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1016-TS/ESR/261 data 16 agosto 1995, con effetto dalla data di cessazione dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

(omissis)

Trieste, 11 marzo 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 11 marzo 1999, n. AMB. 188-UD/ESR/550. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Friul Terges S.r.l. Manutenzione Gestione Impianti Ecologici di Udine ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/124-UD/ESR/550 del 3 febbraio 1993, successivamente modificato e prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1654-UD/ESR/550 del 28 ottobre 1993 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/273-UD/ESR/550 del 7 aprile 1997, con i quali, la Società Friul Terges S.r.l. con sede in Udine, via Girardini, n. 13, è stata autorizzata fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani, costituiti da materiali da espurgo pozzi neri, da caditoie e pozzetti stradali e da materiali provenienti dallo spazzamento di strade e aree pubbliche e private, per una quantità massima annua di 1000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle

imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, iscrizione n. TS/178 del 22 novembre 1996, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Friul Terges S.r.l. Manutenzione Gestione Impianti Ecologici con sede in Udine, via Girardini, n. 13, all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 3 settembre 1998, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/124-UD/ESR/550 del 3 febbraio 1993, successivamente modificato e prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1654-UD/ESR/550 del 28 ottobre 1993 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/273-UD/ESR/550 del 7 aprile 1997, con effetto dalla data del 3 settembre 1998.

(omissis)

Trieste, 11 marzo 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 11 marzo 1999, n. AMB. 189-UD/ESR/2635. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Friul Terges S.r.l. Manutenzione Gestione Impianti Ecologici di Udine ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1017-UD/ESR/2635 del 24 agosto 1994, successivamente prorogato e modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/67-UD/ESR/2635 del 3 febbraio 1997, con i quali, la Società Friul Terges S.r.l. con sede in Comune di Udine, via Girardini, n. 13, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte della sezione regionale dell'Albo stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 4000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, iscrizione n. TS/178 del 22 novembre 1996, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Friul Terges S.r.l. Manutenzione Gestione Impianti Ecologici con sede in Udine, via Girardini, n. 13, all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 3 settembre 1998, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del preci-

tato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1017-UD/ESR/2635 del 24 agosto 1994, successivamente prorogato e modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/67-UD/ESR/2635 del 3 febbraio 1997, con effetto dalla data del 3 settembre 1998.

(omissis)

Trieste, 11 marzo 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 11 marzo 1999, n. AMB. 190-UD/ESR/2645. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Ecosystem S.r.l. di Manzano (Udine) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTA la sentenza n. 96/1994 del 10 marzo 1994, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 dell'8 aprile 1994, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, lettera e) n. 2 e 30 della citata legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui non includono il trasporto dei rifiuti speciali prodotti da terzi tra le attività soggette ad autorizzazione regionale;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/805-UD/ESR/2645 del 27 luglio 1994, successivamente prorogato e modificato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e n. AMB/663-UD/ESR/2645 del 5 aprile 1996, con i quali, la Società Ecosystem S.r.l. con sede in Comune di Manzano (Udine), via Udine, n. 9, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 21.000 tonnellate;

VISTO il contratto di cessione di ramo d'azienda n. 138214 di repertorio e n. 41977 di raccolta, redatto, in data 9 gennaio 1998, dal notaio dott. Alberto Menazzi, dal quale si evince che la Società Ecosystem S.r.l. cede e trasferisce alla Società Friul Terges S.r.l., il ramo d'azienda relativo al settore trasporto e stoccaggio di rifiuti speciali;

CONSIDERATO che dalla data del 9 gennaio 1998, non sussistono più le condizioni di fatto, in presenza delle quali è stata emanata l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/805-UD/ESR/2645 del 27 luglio 1994, successivamente prorogato e modificato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e n. AMB/663-UD/ESR/2645 del 5 aprile 1996, avendo la Società Ecosystem S.r.l. ceduto il ramo d'azienda relativo alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali;

CONSIDERATO altresì che il permanere dell'autorizzazione è contrario al diritto, non essendo la suddetta autorizzazione più supportata dalla situazione di fatto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 30, comma 15, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 915/1982, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione e che le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni;

VISTA la nota del 5 febbraio 1999, con la quale, il Direttore del Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, ha espresso parere favorevole alla revoca dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali;

RITENUTO pertanto di far cessare l'efficacia dell'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/805-UD/ESR/2645 del 27 luglio 1994, successivamente prorogato e modificato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e n. AMB/663-UD/ESR/2645 del 5 aprile 1996;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/805-UD/ESR/2645 del 27 luglio 1994, successivamente prorogato e modificato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e n. AMB/663-UD/ESR/2645 del 5 aprile 1996, con effetto dalla data del 9 gennaio 1998.

(omissis)

Trieste, 11 marzo 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 11 marzo 1999, n. AMB. 191-UD/ESR/2644. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Giocomini Rino, Toson Oscarre & C. S.n.c. di Buia (Udine) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/991-UD/ESR/2644 del 17 agosto 1994, successivamente rettificato, prorogato, volturato e modificato, con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1020-UD/ESR/2644 del 24 agosto 1994, n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, n. AMB/1017-UD/ESR/2644 del 16 agosto 1995 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/1073-UD/ ESR/2644 del 19 ottobre 1998, con i quali, la Società Giacomini Rino, Toson Oscarre & C. S.n.c. con sede in Comune di Buia (Udine), Strade Romane, n. 5, è stata autorizzata fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 9.000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/229 del 15 settembre 1998, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Giacomini Rino, Toson Oscarre & C. S.n.c. con sede in Comune di Buia (Udine), Strade Romane, n. 5, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 20 novembre 1998, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la ge-

stione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/991-UD/ESR/2644 del 17 agosto 1994, successivamente rettificato, prorogato, volturato e modificato, con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1020-UD/ESR/2644 del 24 agosto 1994, n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, n. AMB/1017-UD/ESR/2644 del 16 agosto 1995 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/1073-UD/ESR/2644 del 19 ottobre 1998, con effetto dalla data del 20 novembre 1998.

(omissis)

Trieste, 11 marzo 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 4 marzo 1999, n. EST. 132-D/ESP/2156. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare da parte dell'Amministrazione del Comune di Gorizia per la realizzazione del P.I.P. della Zona Industriale di Sant'Andrea in Comune di Gorizia, lotto n. 29.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Gorizia è autorizzata, a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune censuario di Sant'Andrea - Amministrativo di Gorizia

1) Partita tavolare 1337, c.t. u,
p.c. 296/8, di mq. 1.609,
superficie da espropriare. mq. 77,
in natura: seminativo,
R.D.: L./mq. 18 - R.D. x 10 = L. 180
indennità: 16.500 + 180/2 = L. 8.340,
L. 8.340 x mq. 77 = L. 642.180,
L. 642.180 – 40% = L. 385.308

Ditta tavolare: Padovan Lucia nata a Gorizia il 28 marzo 1925, con 2/6; Plesnicar Luciano nato a Trieste il 7 settembre 1953, con 1/6; Plesnicar Maurizio nato a Gorizia il 20 maggio 1957, con 1/6; Plesnicar Giuliano nato a Gorizia il 2 dicembre 1958, con 1/6; Plesnicar Marco nato a Gorizia il 3 maggio 1978, con 1/6.

2) Partita tavolare 63, c.t. 3,
p.c. 296/11, di mq. 1.590,
superficie da espropriare: mq. 25,
in natura: seminativo,
R.D.: L./mq. 18 - R.D. x 10 = L. 180
indennità: 16.500 + 180/2 = L. 8.340,
L. 8.340 x mq. 25 = L. 208.500,
L. 208.500 – 40% = L. 125.100

Ditta tavolare: Briajnik Dusan nato a Gorizia il 29 settembre 1925.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 4 marzo 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 11 marzo 1999, n. EST. 146-D/ESP/4286. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio allo ditte proprietarie degli immobili da espropriare da parte dell'Amministrazione del Comune di Sagrado per la realizzazione dei lavori per la costruzione di un campo sportivo e ricreativo in località San Martino del Carso.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura evidenziata nell'allegato computo estimativo facente parte integrante del presente provvedimento, l'indennità provvisoria che il Comune di Sagrado è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 11 marzo 1999

PONARI

Allegato

Comune censuario di San Martino del Carso

1) Partita tavolare: 99, corpo tavolare: 9
dati dell'immobile:
fogli 5 e 6, mappale 209, superficie 6.150;
in natura: seminativo;
dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 2.100, superficie da espropriare 6.150;
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espr. Lire 12.915.000
Euro 6.670,04

Ditta: Visintin Valeria, proprietaria per 6/36, Visintin Gilberto, proprietario per 3/36, Visintin Maurizio, proprietario per 1/36, Visintin Paolo, proprietario per 1/36, Visintin Roberta, proprietaria per 1/36, Visintin Loreta, proprietaria per 7/360, Visintin Bruna, proprietaria per 7/324, Visintin Margherita, proprietaria per 7/324, Visintin Isidoro, proprietario per 7/324, Visintin Teresa, proprietaria per 7/216, Visintin Maria, proprietaria per 21/216, Visintin Ettore, proprietario per 7/360, Visintin Giuseppe, proprietario per 7/360, Visintin Nerina, proprietaria per 7/360, Visintin Marisa, proprietaria per 7/360, Cernis Maria, proprietaria per 1/24, Visintin Giacomo, proprietario per 1/3.

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 18 marzo 1999, n. EST. 163-D/ESP/4236. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Palazzolo dello Stella, per la realizzazione dei lavori di sistemazione ed ampliamento di un tratto di strada comunale denominata «Via Lamarutto».

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Palazzolo dello Stella è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Palazzolo dello Stella - Provincia di Udine

Legge 865/1971 - Regione agraria n. 15

Partita 940
foglio 17, mappale 33 (ora 664), superficie mq. 4.130
consistenza: seminativo
superficie da espropriare: mq. 120
indennità: mq. 120 x L./mq. 3.000 = L. 360.000
pari a Euro 185,92

Ditta catastale: Striolo Agostino, nato il 25 gennaio 1943 comproprietario; Striolo Benito, nato il 21 marzo 1939 comproprietario; Striolo Giulio, nato l'1 gennaio 1937 comproprietario; Striolo Luciano, nato il 14 aprile 1949 comproprietario; Striolo Luigia nata il 29 ottobre 1933 comproprietaria; Striolo Mario, nato il 12 settembre 1945 comproprietario; Striolo Sante, nato il 14 maggio 1907 usufruttuario parziale.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 18 marzo 1999

PONARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 1999, n. 778.

DOCUP obiettivo 2 - 1997/1999. Asse 4, Azione 4.1. Borse di studio per alta formazione e stage di ricerca. Approvazione dei progetti. Gennaio 1999.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 ed in particolare l'articolo 52 che autorizza l'Amministrazione regionale a predisporre il piano annuale di formazione professionale e gli altri interventi di carattere speciale, finalizzando gli stessi all'accesso al Fondo Sociale Europeo ed al Fondo di rotazione nazionale;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento (CEE) 2081/1993 che prevede il sostegno finanziario del Fondo Sociale Europeo per le azioni rivolte a zone in declino industriale - obiettivo 2;

VISTA la legge 183/1987 la quale assicura il cofinanziamento statale delle azioni formative del citato obiettivo;

VISTA la legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 e

successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b;

VISTA la decisione C(97)3744 del 18 dicembre 1997, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento Unico di Programmazione relativo, fra l'altro, alle azioni connesse al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo per gli anni 1997-1999, obiettivo 2;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanzate dal Fondo Sociale Europeo», di seguito denominato Direttive;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2817 del 30 settembre 1998 con la quale è stato, fra l'altro, approvato il bando che ha aperto i termini per la presentazione, con modalità a sportello, di progetti formativi rivolti ad utenza disoccupata e connessi, fra l'altro, al finanziamento del Fondo Sociale Europeo per l'anno 1998, obiettivo 2, asse 4 - Valorizzazione delle risorse umane - azione 4.1 - Attività formative varie;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 14 ottobre 1998, n. 41;

CONSIDERATO che il bando prevede la presentazione, al titolo dell'obiettivo 2, di progetti rientranti nelle tipologia formativa «Borse di studio per alta formazione e stage di ricerca»;

CONSIDERATO che il citato bando prevede la presentazione dei progetti alla Direzione regionale della Formazione Professionale, via San Francesco, n. 37, Trieste, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino al 30 novembre 1999;

CONSIDERATO che il bando individua in lire 2.000.000.000 l'ammontare complessivo delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dalle Direttive, l'istruttoria e valutazione dei progetti sono state svolte dalla Direzione regionale della Formazione Professionale la quale ha utilizzato i criteri di valutazione previsti dal documento medesimo alla Scheda n. 5;

CONSIDERATO che, relativamente ai progetti presentati nel mese di gennaio 1999, la fase valutativa ha condotto alla definizione del seguente documento:

- elenco dei progetti approvati, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante del presente provvedimento);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di progetti formativi per complessive lire 193.290.789;

CONSIDERATO che rimangono disponibili lire 1.806.709.211 per il finanziamento di ulteriori progetti da presentare a valere sul bando di riferimento;

CONSIDERATO che la presente deliberazione costituisce impegno giuridicamente vincolante secondo quanto previsto dalla Commissione Europea e dal Documento Unico di Programmazione e che la ripartizione dei costi a carico della parte pubblica e della parte privata è quella indicata nell'allegato 1bis a fianco di ciascun progetto;

CONSIDERATO che, in ordine a tutti i progetti di cui all'allegato 1 ed ammessi al finanziamento, la Direzione regionale della Formazione Professionale ed il titolare di ciascun progetto sottoscriveranno, sulla base della Scheda n. 6 delle Direttive, un apposito documento disciplinante i reciproci rapporti;

CONSIDERATO che il presente atto, comprensivo degli allegati parte integrante, sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità

DELIBERA

A seguito dell'istruttoria e valutazione dei progetti formativi presentati nel mese di gennaio 1999 a valere sul bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 14 ottobre 1998, n. 41 ed indicato in premessa, si approva il seguente documento costituente parte integrante del presente atto:

- elenco dei progetti approvati, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante del presente provvedimento).

La presente deliberazione costituisce impegno giuridicamente vincolante secondo quanto previsto dalla Commissione Europea e dal Documento Unico di Programmazione e la ripartizione dei costi a carico della parte pubblica e della parte privata è quella indicata nell'allegato 1bis a fianco di ciascun progetto.

In ordine a tutti i progetti di cui all'allegato 1 ed ammessi al finanziamento, la Direzione regionale della Formazione Professionale ed il titolare di ciascun progetto sottoscriveranno, sulla base della Scheda n. 6 delle Direttive, un apposito documento disciplinante i reciproci rapporti.

Il presente atto, comprensivo degli allegati parte integrante, sarà oggetto di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

Obiettivo 2,asse 4,sub-asse 1,borse di studi

OB.2.4.1B BORSE DI STUDIO PER ALTA FORMAZIONE E STAGE DI RICERCA

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	DISEGNATORE CAD DI PROG SU RETI TECNOLOGICHE DI DISTRIBUZ. EN. ELETTRICA GAS ACQUA E IMP. COLLEGATI	199902099001	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	1999	12.000.000	12.000.000	78
2	TECNICO GRAFICO	199902099002	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	1999	24.000.000	24.000.000	78
3	OPERATORE PER IL RESTAURO DEL SUONO PRIMA EDIZIONE	199901852004	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	1999	23.550.000	23.550.000	73
4	OPERATORE PER IL RESTAURO DEL SUONO SECONDA EDIZIONE	199901852005	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	1999	23.550.000	23.550.000	73
5	OPERATORE PER IL RESTAURO DEL SUONO TERZA EDIZIONE	199901852007	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	1999	23.550.000	23.550.000	73
6	UFFICIO PRODUZIONE DEL TEATRO PICCOLO DI MILANO	199902139001	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	1999	26.639.999	26.639.999	66
7	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE	199902139003	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	1999	18.000.395	18.000.395	65
8	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI	199902139002	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	1999	18.000.395	18.000.395	63
9	INCISIONE ORAFA	199900408001	E.N.F.A.P. TRIESTE	1999	24.000.000	24.000.000	50,5
			Totale con finanziamento		193.290.789	193.290.789	
			Totale		193.290.789	193.290.789	
			Totale con finanziamento		193.290.789	193.290.789	
			Totale		193.290.789	193.290.789	

Allegato 1 bis - Graduatoria progetti approvati gennaio 1999 - Imputazione dei costi

N°	Denominazione progetto	Codice	Operatore	Costo ammesso	Contributo ammesso	FSE	Stato	Regione
1	Disegnatore CAD di prog. su reti tecnologiche di distirb. en. elettr. gas acqua e impianti collegati	199902099001	Enaip FVG	12.000.000	12.000.000	5.400.000	5.280.000	1.320.000
2	Tecnico grafico	199902099002	Enaip FVG	24.000.000	24.000.000	10.800.000	10.560.000	2.640.000
3	Operatore per il restauro del suono I^ ed.	199901852004	Enaip FVG	23.550.000	23.550.000	10.597.500	10.362.000	2.590.500
4	Operatore per il restauro del suono II^ ed.	199901852005	Enaip FVG	23.550.000	23.550.000	10.597.500	10.362.000	2.590.500
5	Operatore per il restauro del suono III^ ed.	199901852007	Enaip FVG	23.550.000	23.550.000	10.597.500	10.362.000	2.590.500
6	Ufficio di produzione del Teatro Piccolo di Milano	199902139001	IAL FVG	26.639.999	26.639.999	11.988.000	11.721.600	2.930.399
7	Organizzazione di manifestazioni scientifiche	199902139003	IAL FVG	18.000.395	18.000.395	8.100.178	7.920.174	1.980.043
8	Organizzazione eventi culturali	199902139003	IAL FVG	18.000.395	18.000.395	8.100.178	7.920.174	1.980.043
9	Incisione orafa	199900408001	ENFAP Trieste	24.000.000	24.000.000	10.800.000	10.560.000	2.640.000
	TOTALE			**193.290.789**	**193.290.789**	**86.980.856**	**85.047.948**	**21.261.985**

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 1999, n. 779.

DOCUP obiettivo 2 - 1997/1999. Asse 1, Azione 1.6. Formazione imprenditoriale di base. Approvazione progetti. Gennaio 1999.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 ed in particolare l'articolo 52 che autorizza l'Amministrazione regionale a predisporre il piano annuale di formazione professionale e gli altri interventi di carattere speciale, finalizzando gli stessi all'accesso al Fondo Sociale Europeo ed al Fondo di rotazione nazionale;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento (CEE) 2081/1993 che prevede il sostegno finanziario del Fondo Sociale Europeo per le azioni rivolte a zone in declino industriale - obiettivo 2;

VISTA la legge 183/1987 la quale assicura il cofinanziamento statale delle azioni formative del citato obiettivo;

VISTA la legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b;

VISTA la decisione C(97)3744 del 18 dicembre 1997, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento Unico di Programmazione relativo, fra l'altro, alle azioni connesse al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo per gli anni 1997-1999, obiettivo 2;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 con successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanzate dal Fondo Sociale Europeo», di seguito denominato Direttive;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2817 del 30 settembre 1998 con la quale è stato, fra l'altro, approvato il bando che ha aperto i termini per la presentazione di progetti formativi rivolti ad utenza disoccupata e connessi, fra l'altro, al finanziamento del Fondo Sociale Europeo per l'anno 1998, obiettivo 2, asse 1 - Creazione e sviluppo delle imprese - azione 1.6 - Formazione - tipologia formativa «Formazione imprenditoriale di base»;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 14 ottobre 1998, n. 41;

CONSIDERATO che il citato bando prevede la presentazione dei progetti alla Direzione regionale della Formazione Professionale, via San Francesco, n. 37, Trieste, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione e fino al 30 novembre 1999, fatto salvo l'anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

CONSIDERATO che l'avviso individua in lire 2.500.000.000 l'ammontare complessivo delle risorse disponibili a favore della tipologia «Formazione imprenditoriale di base»;

CONSIDERATO che nel mese di ottobre sono stati presentati ed approvati, con delibera n. 3378 del 20 novembre 1998, tre progetti per complessive lire 718.608.106, che nel mese di novembre sono stati presentati ed approvati, con delibera n. 237 del 29 gennaio 1999, quattro progetti per complessive lire 913.070.220 e che nel mese di dicembre sono stati presentati ed approvati, con delibera n. 562 del 26 febbraio 1999, due progetti per complessive lire 433.190.715 rimanendo ancora disponibili lire 435.130.959 per il finanziamento di ulteriori progetti;

VISTI i progetti presentati nel mese di gennaio;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dalle Direttive, l'istruttoria e valutazione dei progetti sono state svolte dalla Direzione regionale della Formazione Professionale la quale ha utilizzato i criteri di valutazione previsti dal documento medesimo alla Scheda n. 5;

CONSIDERATO che, la fase valutativa ha condotto alla definizione dei seguenti documenti:

- elenco dei progetti approvati, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante del presente provvedimento);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il funzionamento di progetti formativi per lire 300.273.731, e che rimangono ancora disponibili lire 134.857.228 per il finanziamento di ulteriori progetti formativi da presentare a valere sul bando di riferimento e che lo sportello rimane operante fino al 30 novembre 1999;

CONSIDERATO che la presente deliberazione costituisce impegno giuridicamente vincolante secondo quanto previsto dalla Commissione Europea e dal Documento Unico di Programmazione e che la ripartizione dei costi a carico della parte pubblica e della parte privata è quella indicata nell'allegato 1bis a fianco di ciascun progetto;

CONSIDERATO che, in ordine a tutti i progetti di cui all'allegato 1 ed ammessi al finanziamento, la Direzione regionale della Formazione Professionale ed il titolare di ciascun progetto sottoscriveranno, sulla base della Scheda n. 6 delle Direttive, un apposito documento disciplinante i reciproci rapporti;

CONSIDERATO che il presente atto, comprensivo degli allegati parte integrante, sarà oggetto di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità

DELIBERA

A seguito dell'istruttoria e valutazione dei progetti formativi presentati a valere sul bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del 14 ottobre 1998, n. 41 ed indicato in premessa, si approva il seguente documento costituente parte integrante del presente atto:

- elenco dei progetti approvati, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante del presente provvedimento).

La presente deliberazione costituisce impegno giuridicamente vincolante secondo quanto previsto dalla Commissione Europea e dal Documento Unico di Programmazione e che la ripartizione dei costi a carico della parte pubblica e della parte privata è quella indicata nell'allegato 1bis a fianco di ciascun progetto.

In ordine a tutti i progetti di cui all'allegato 1 ed ammessi al finanziamento, la Direzione regionale della Formazione Professionale ed il titolare di ciascun progetto sottoscriveranno, sulla base della Scheda n. 6 delle Direttive, un apposito documento disciplinante i reciproci rapporti.

Rimangono ancora disponibili lire 134.857.228 per il finanziamento di ulteriori progetti formativi da presentare a valere sul bando di riferimento e che lo sportello rimane operante fino al 30 novembre 1999.

Il presente atto, comprensivo degli allegati parte integrante, sarà oggetto di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

Obiettivo 2,asse 1,sub-asse 6,imprenditoriale

OB.2.1.6.IMP.CREAZIONE E SVILUPPO D'IMPRESE-FORMAZIONE IMPRENDITORIALE DI BASE

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	IMPRENDITORIA FEMMINILE	199902138001	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	1999	300.273.731	300.273.731	60
			Totale con finanziamento		300.273.731	300.273.731	
			Totale		300.273.731	300.273.731	
			Totale con finanziamento		300.273.731	300.273.731	
			Totale		300.273.731	300.273.731	

Allegato 1 bis - Graduatoria progetti approvati gennaio 1999 - Imputazione dei costi

N°	Denominazione progetto	Codice	Operatore	Costo ammesso	Contributo ammesso	FSE	Stato	Regione
1	Imprenditoria femminile	199902138001	IAL FVG	300.273.731	300.273.731	135.123.179	132.120.442	33.030.110
	TOTALE			**300.273.731**	**300.273.731**	**135.123.179**	**132.120.442**	**33.030.110**

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 1999, n. 780.

C.C. articolo 2545. Sostituzione del liquidatore della «S.O.S. Servizi Soc. Coop. a r.l.» in liquidazione con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria effettuata alla «S.O.S. Servizi soc.coop. a r.l.» con sede in Trieste in liquidazione ai sensi dell'articolo 2448 Codice civile;

RAVVISATA, a causa della irregolarità nella gestione della liquidazione, la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore sig. Thomas Dobranski;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 2 dicembre 1998 dalla Commissione regionale per la cooperazione ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

RITENUTO di nominare liquidatore della cooperativa in parola, la dott.ssa Cristina Magris con studio in Trieste, via della Geppa, n. 4;

VISTI gli articoli 2448 e 2545 Codice civile;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità

DELIBERA

- di nominare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545 Codice civile la dott.ssa Cristina Magris con studio in Trieste, via della Geppa, n. 4, liquidatore della «S.O.S. Servizi soc. coop. a r.l» in liquidazione, con sede in Trieste in sostituzione del signor Thomas Dobranski.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle Cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Cancellazione di 12 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 4 marzo 1999, sono state cancellate dal Registro regionale le sottoelencate società cooperative.

Sezione edilizia:

1. «Sadla C.E.P. C.I.S.A.L. - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Trieste;
2. «Valcellina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone;
3. «Cooperativa Edilizia Grigoletti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone;
4. «Cooperativa Edilizia impiegati Timavo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Monfalcone.

Sezione agricoltura:

1. «Latteria Sociale di Teor - Soc. coop. a r.l.», con sede in Teor;
2. «Latteria Sociale di Invillino - Soc. coop. a r.l.» con sede in Villa Santina.

Sezione produzione e lavoro:

1. «F.I.N.A. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste;
2. «Pellettieri Artigiani Nimis - Soc. coop. a r.l.», con sede in Nimis;
3. «Cooperativa Autotrasporti Sabbiadoro - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lignano Sabbiadoro.

Iscrizione di 15 società cooperative al Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 4 marzo 1999, sono state iscritte al Registro regionale le sottoelencate società cooperative.

Sezione produzione e lavoro:

1. «Giro Giro Tondo Piccola Società cooperativa sociale a r.l. ONLUS», con sede in Udine;
2. «TRA.MA - Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste;
3. «La Sorgente - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste;
4. «La Margherita Piccola Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Talmassons;
5. «GI.OTTO Group Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Muggia;
6. «Q.B.S. - Quality Based System - Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste;

7. «Nuova Idrotherm - Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in San Dorligo della Valle;
8. «Friulcoming - European Incoming & Service Organization - Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Udine;
9. «Contea Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Gorizia;
10. «Vector - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste;
11. «Marea - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste.

Sezione pesca:

1. «Cosema - Soc. coop. a r.l.», con sede in Duino-Aurisina;
2. «Piccola società cooperativa Anna a r.l.», con sede in Trieste.

Sezione miste:

1. «Società cooperativa a r.l. per i servizi promozionali turistici commerciali per Tolmezzo», con sede in Tolmezzo;
2. «Leonardo - Consorzio di cooperative sociali - Soc. coop. sociale a r.l. - ONLUS», con sede in Pordenone.

Iscrizione di 4 società cooperative al Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 16 marzo 1999, sono state iscritte al Registro regionale le sottoelencate società cooperative.

Sezione cooperazione sociale:

1. «Giro Giro Tondo Piccola Società cooperativa sociale a r.l. ONLUS», con sede in Udine;
2. «La Margherita Piccola Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Talmassons;
3. «Leonardo - Consorzio di cooperative sociali - Società cooperativa sociale a r.l. ONLUS», con sede in Pordenone;
4. «Contea Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Gorizia.

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Campoformido. Avviso di adozione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 47 del 26 giugno 1998 il Comune di Campoformido ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Comeglians. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 45 del 28 dicembre 1998 il comune di Comeglians ha adottato la variante n. 6 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 6 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Duino Aurisina. Avviso di approvazione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 63 del 27 ottobre 1998, ravvisata legittima dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 9 novembre 1998, il Comune di Duino Aurisina ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4, della legge regionale 52/1991 la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale sentito il parere del Comitato tecnico regionale e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3, della legge regionale 52/1991.

Comune di Forni Avoltri. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata della zona G2.5a del centro di appoggio al demanio sciabile di Collina.

Con deliberazione consiliare n. 37 del 23 ottobre 1998, il Comune di Forni Avoltri ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata della zona G2.5a del centro di appoggio al demanio sciabile di Collina, ha recepito le condizioni, in ordine al Piano, di cui al parere del Comitato tecnico regionale n. 111/1-T/98 del 6 luglio 1998, ed ha approvato il Piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pocenia. Avviso di approvazione della variante al P.R.P.C. di iniziativa pubblica per la zona artigianale-industriale del capoluogo.

Con deliberazione consiliare n. 16 dell'8 febbraio 1999, il Comune di Pocenia ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante al P.R.P.C. di iniziativa pubblica per la zona artigianale-industriale del capoluogo, ha preso atto del parere favorevole, in ordine alla variante di cui al parere del Comitato tecnico regionale n. 210/1-T/98 del 14 dicembre 1998, ed ha approvato il Piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della legge regionale 52/1991.

Comune di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 41 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 9 del 15 febbraio 1999 il Comune di Pordenone ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 1/1978 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 41 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 41 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tolmezzo. Avviso di adozione della variante n. 53 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 3 del 16 febbraio 1999 il Comune di Tolmezzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 53 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 53 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tolmezzo. Avviso di adozione della variante n. 54 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 5 del 16 febbraio 1999 il comune di Tolmezzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 54 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 54 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Travesio. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica Zona D.2 - Ambito Zona Industriale Travesio Nord.

Con deliberazione consiliare n. 24 del 18 marzo 1999 il Comune di Travesio ha recepito il parere, in ordine al Piano, del Comitato tecnico regionale n. 23/1/T/99, ha preso atto della assenza di osservazioni ed opposizioni ed ha approvato il Piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Segreteria generale

Elenco degli incarichi di collaborazione o di consulenza conferiti a soggetti privati esterni all'Amministrazione regionale - II semestre 1998.

Sulla base dei dati forniti dagli uffici regionali, si pubblica l'elenco degli incarichi di collaborazione o di consulenza che i medesimi uffici hanno comunicato di aver conferito a soggetti privati, esterni all'Amministrazione regionale, nel corso del II semestre 1998.

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE	SOGGETTO INCARICATO	OGGETTO DELL'INCARICO	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
Direzione regionale della viabilità e trasporti	ing. Pietro D'ORLANDO di Udine C.F.: DRLPTR23M23D461X e ing. Gianpaolo GUARAN di Codroipo (UD) C.F.: GRNGPL55P29L483V	progettazione integrativa ristrutturazione SS 355 tratto piani di Luzza - confine bellunese	6 mesi	L. 480.000.000
Direzione regionale delle foreste	Gabriella FRIGIMELICA di Belluno C.F.: FRGGRL50E55A757T	monitoraggio fitosanitario delle foreste regionali	1 anno	L. 40.164.630
Direzione regionale delle foreste	dott. Roberto NEVINI di Greve (FI) C.F.: NVNRRT50C14O612B	digitalizzazione della carta di localizzazione rischi da valanga	1 anno	L. 49.804.560
Direzione regionale delle foreste	dott. Silvia STEFANELLI di Udine C.F.: STFSLV67L59L483S	aggiornamento rilievi bacino idrografico del torrente Fella	16 mesi	L. 31.652.400
Direzione regionale delle foreste	dott. Paolo PITTINO di Udine C.F.: PTTPLA65R15L195A	aggiornamento rilievi bacini idrografici torrenti Pontebbana, Alba, Aupa e Raccolana	12 mesi	L. 13.333.333
Direzione regionale della protezione civile	p.i. Alessandro DELLA VEDOVA di Povoletto (UD) C.F.: DLLLSN74M28L483X	coordinatore esecuzione lavori urgenti sistemazione rio Tresemane	indefinita	L. 7.852.370

Direzione regionale della protezione civile	p.i. Alessandro DELLA VEDOVA di Povoletto (UD) C.F.: DLLLSN74M28L483X	coordinatore sicurezza e salute durante progettazione opera sistemazione rio Tresemane	indefinita	L. 2.748.329
Segreteria generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli	arch. Renzo TOMMASINI di Frisanco (PN) C.F.: TMMRNZ52D29M096G	direzione lavori riparazione edifici in Comune di Maniago	indefinita	indefinito
Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli	ing. Aldo BURELLI di Fagagna (UD) C.F.: BRLLDA49C07D461T	direzione lavori riparazione edifici in Comune di Martignacco	indefinita	indefinito
Azienda parchi e foreste regionali	dott. Roberto RIAVEZ di Trieste C.F.: RVZRRT49S30A662A	medico competente per sorveglianza sanitaria operai impegnati in lavori in economia	6 mesi	L. 6.300.000
Ufficio stampa e pubbliche relazioni	Gabriella BRUMAT di Turriaco (GO) C.F.: BRMGRL48B51L474O	partecipazione a produzione volume "Guida ai luoghi sacri del Friuli-V.G."	1 mese	L. 25.000.000
Direzione regionale dell'organizzazione e del personale	dott. Fabio STERGULC di Studio TECNOFOREST Associati - Udine P.I.: 01813360300	docenza corso per accesso a guardia corpo forestale regionale	84 ore	L. 12.000.096
Direzione regionale dell'organizzazione e del personale	dott. Gianfranco DREOSSI di Studio TECNOFOREST Associati - Udine P.I.: 01813360300	docenza corso per accesso a guardia corpo forestale regionale	52 ore	L. 7.730.784
Direzione regionale dell'organizzazione e del personale	dott. Fabio PERCO di Trieste C.F: PRCFBA46L30L424G	docenza corso per accesso a guardia corpo forestale regionale	62 ore	L. 8.673.600
Direzione regionale dell'organizzazione e del personale	dott. Paola PERESIN di Venezia C.F.: PRSPLA64E56L736P	docenza corso per accesso a guardia corpo forestale regionale	60 ore	L.9.157.824

Direzione regionale dell'organizzazione e del personale	dott. Giuseppe ORIOLO di Trieste C.F.: RLOGPP67M03L424C	docenza corso per accesso a guardia corpo forestale regionale	80 ore	L. 12.224.160
Direzione regionale dell'organizzazione e del personale	dott. Verio SOLARI di Udine C.F.: SLRVRE54H17H002Z	docenza corso per accesso a guardia del corpo forestale regionale	40 ore	L. 5.082.048
Direzione regionale dell'organizzazione e del personale	dott. Dario GASPARO di Trieste C.F.: GSPDRA62D01L424Y	docenza corso per accesso a guardia del corpo forestale regionale	36 ore	L. 4.488.000
Direzione regionale dell'organizzazione e del personale	dott. Sandro TONINO di Udine C.F.: TNNSDR67C50D962B	docenza corso per accesso a guardia del corpo forestale regionale	44 ore	L. 5.100.000
Direzione regionale dell'organizzazione e del personale	dott. Paola ROJA di Udine C.F.:RJOPLA61R55L483G	docenza corso per accesso a guradia del corpo forestale regionale	20 ore	L. 2.000.000
Direzione regionale dell'organizzazione e del personale	dott. Serenella BELTRAME di Udine C.F.: BLTSNL59M51F756F	docenza corso per accesso a guardia del corpo forestale regionale	40 ore	L. 4.000.000
Direzione regionale dell'organizzazione e del personale	dott. Stefano PIGANI di Udine C.F.: PGNSFN64S08L483C	docenza corso per accesso a guardia del corpo forestale regionale	28 ore	L. 3.250.000
Direzione regionale dell'organizzazione e del personale	Flavio SOLDATICH di Duino-Aurisina (Trieste) C.F.: SLDFLV64H05L424K	docenza corso per accesso a guardia del copo forestale regionale	12 ore	L. 1.585.000
Direzione regionale dell'organizzazione e del personale	dott. Gabriella SCHOIER di Trieste C.F.: SCHGRL63B62L424M	docenza corso per accesso a guardia del corpo forestale regionale	25 ore	L. 5.000.000
Direzione regionale dell'organizzazione e del personale	dott. Adriana MONTE di Terzo d'Aquileia (UD) C.F.: MNTDRN58H70L309Y	docenza corso per accesso a guardia del corpo forestale regionale	25 ore	L. 5.000.000

Trieste, lì 24 marzo 1999

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Giovanni Bellarosa

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 62 del 16 marzo 1999)

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 10 febbraio 1999.

Rettifica al Decreto rettorale 4 agosto 1997 recante modificazioni allo statuto dell'Università. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Rettore dell'Università di Trieste di data 10 febbraio 1999 con il quale viene rettificato il decreto rettorale 4 agosto 1997 recante modificazioni allo statuto di detto ateneo nella parte relativa alle Scuole di specializzazione del settore medico.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

ENTE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA ERSA

GORIZIA

Avviso pubblico di bando di gara mediante licitazione privata per l'affidamento del servizio di tesoreria - periodo 1° giugno 1999-31 maggio 2003.

L'Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia - ERSA, con sede in Gorizia, via Montesanto, n. 15/6 (telefono 0481/3861 - fax 0481/386573) codice fiscale 00485650311, indice una gara nella forma della licitazione privata, come stabilito dall'articolo 53, punto 2), lettera a) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 0417/Pres. di data 12 settembre 1986.

Oggetto: Affidamento del Servizio di tesoreria dell'ERSA per il periodo 1° giugno 1999 - 31 maggio 2003, con possibilità di proroga per ulteriori quattro anni.

Partecipazione alla gara: soggetti e requisiti

Possono partecipare alla gara banche singole, loro consorzi, nonché banche appositamente e temporaneamente raggruppate con l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 358/1992 e la documentazione relativa dovrà essere prodotta contestualmente all'offerta.

Ai fini della partecipazione i soggetti come sopra individuati devono disporre di uno sportello in ciascun capoluogo di provincia della Regione Friuli-Venezia Giulia.

In caso di raggruppamento temporaneo di banche, il predetto requisito va riferito al raggruppamento nel suo complesso.

Modalità di partecipazione alla gara

Le banche che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire la domanda, in busta chiusa, alla Segreteria dell'ERSA - via Montesanto, n. 15/6 - 34170 Gorizia, mediante lettera raccomandata A.R. del servizio postale di Stato od anche con consegna diretta entro le ore 12 del giorno 22 aprile 1999 alla Segreteria dell'Ente che rilascerà ricevuta.

Sul plico dovrà essere indicato: «Domanda di partecipazione alla licitazione privata relativa all'affidamento del servizio di tesoreria dell'ERSA».

La domanda dovrà essere presentata in carta bollata da lire 20.000 e sottoscritta dal legale rappresentante della banca o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece. I soggetti interessati dovranno produrre, contestualmente alla domanda apposita dichiarazione in bollo resa ai sensi della legge 15/1968 e della legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, attestante:

a) il possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) che il richiedente non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), d), e) del decreto legislativo 358/1992.

c) la presenza sportellare in ogni capoluogo di Provincia della Regione Friuli-Venezia Giulia;

d) l'impegno alla costituzione, qualora risulti assegnataria del servizio di tesoreria, della cauzione, come previsto dall'articolo 16 del capitolato speciale.

Elementi e criteri di valutazione

Al fine dell'individuazione della migliore offerta, verranno valutati:

a) il tasso attivo proposto mediante l'offerta in aumento, alla pari o in diminuzione in punti o frazione di punto con riferimento al TUS di volta in volta vigente sulle somme giacenti presso il tesoriere e non soggette alla Tesoreria Unica (esempio TUS 3, offerta +1,2 punti, tasso attivo offerto = 4,2) al tasso migliore verranno attribuiti 70 punti;

b) il tasso passivo praticato in diminuzione, alla pari o in aumento, con riferimento al TUS di volta in volta vigente in punti o frazione di punto sulle eventuali anticipazioni all'ERSA fino a lire 3.000.000.000, (tremiliardi), (esempio TUS 3, proposta -0,50, tasso passivo proposto 2,50) al tasso passivo più favorevole verranno attribuiti 10 punti;

c) il numero di sportelli operativi nei Comuni ricadenti nelle aree interessate alle misure di intervento bandite dal Documento unico di programmazione dell'obiettivo 5b - DOCUP obiettivo 5b), pubblicato nel Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 del 6 ottobre 1995, in aggiunta a quelli richiesti per la partecipazione alla gara.

Con riferimento all'offerta di sportelli aggiuntivi, non sarà preso in considerazione, ai fini della valutazione, più di uno sportello per comune. Alla banca che avrà il maggior numero di sportelli operativi verranno attribuiti 20 punti.

Nell'ambito dei suddetti elementi di valutazione di cui alle lettere a), b) e c) sarà attribuito per ciascuna altra offerta un punteggio proporzionale a quello massimo stabilito per l'offerta migliore tenendo conto di quattro decimali.

Copia del presente avviso di gara verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché, per estratto, su due quotidiani locali ed uno nazionale.

Informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento dott. Maurizio Ceccaroni (telefono 0481/386504) od al rag. Marco Zampar responsabile dell'istruttoria (telefono 0481/386505).

Gorizia, 26 marzo 1999

IL PRESIDENTE: Bruno Augusto Pinat

ACQUA ELETTRICITÀ GAS E SERVIZI
AC.E.GA.S. - S.p.A.
TRIESTE

Avviso di gara esperita n. 26/98 per l'appalto dei lavori di trattamenti terziari e sistema di adduzione per il riuso industriale dei reflui del depuratore di Zaule.

(Pubblicazione ai sensi dell'articolo 20, legge 19 marzo 1990, n. 55)

Imprese partecipanti:

1) Consorzio Coop. Costruzioni - Bologna; 2) S.I.L.E.C. S.p.A. Leinì (Torino); 3) A.T.I. Carlo Gavazzi Idross S.p.A. Catanzaro e Clover S.p.A. Forlì; 4) A.T.I. Ecotecnica S.r.l. Brescia e Carena S.p.A. Genova.

Impresa aggiudicataria:

S.I.L.E.C. S.p.A. - Leinì (Torino) con un ribasso del 27,69%.

Modalità di aggiudicazione:

- asta pubblica ad unico e definitivo incanto ai sensi del decreto legislativo 158/1995 con il criterio del massimo ribasso sull'importo a base d'asta.

Il presente bando è stato inviato il 12 febbraio 1999 all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.

Trieste, 2 marzo 1999

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. ing. Mario Iviani

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
AVIANO (Pordenone)

Avviso di gara esperita per l'appalto degli interventi per la messa a norma antincendio dei fabbricati esistenti - 3° lotto esecutivo.

(Pubblicazione ai sensi della legge 55/1990, articolo 20 e legge 109/1994, articolo 29).

Ditte invitate

1) ICEP, Pordenone
2) Impresa Clocchiatti S.p.A., Povoletto (Udine)
3) Impresa Edile F.lli Friz & C. S.n.c., Aviano (Pordenone)
4) Zilio S.p.A., S. Giuseppe di Cassola (Vicenza)
5) Moras Domenico C. S.p.A., Sacile (Pordenone)
6) Impresa Chiaradia S.r.l., Caneva (Pordenone)
7) Impresa Polese S.p.A., Sacile (Pordenone)
8) Guerra S.p.A., Spilimbergo (Pordenone)
9) Pessot Costruzioni S.r.l., Pordenone
10) De Munari Costruzioni S.r.l., Cinto Caomaggiore (Venezia)
11) Edilnova S.n.c., Pordenone
12) Ducos S.n.c., Roveredo in Piano (Pordenone)
13) Del Mistro Giacobbe S.p.A., Maniago (Pordenone)
14) Pavan Costruzioni S.r.l., Pordenone
15) F.lli Natolino Costruz. S.r.l., S. Daniele del Friuli (Udine)
16) Impresa Costruzioni di Stefano S.n.c., Dignano (Udine)
17) Lizzi Giobattista, Pignano di Ragogna (Udine).

Ditte partecipanti:

2) 4) 8) 9) 11) 13) 16).

Ditta vincitrice:

Di Stefano S.n.c. - Carpacco (Udine).

Sistema di aggiudicazione adottato:

Osservate le norme previste dalla legge regionale n. 31 del 19 agosto 1996, articolo 8) comma 1), lettera b, punto 2) e le modalità previste dall'articolo 44 della legge regionale n. 13 del 9 novembre 1998.

Importo di aggiudicazione dei lavori:

Lire 797.401.720 (Euro 411.823,62).

Tempi di realizzazione dell'opera:

Centottantagiorni.

Aviano, 23 marzo 1999

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:
dott. F. Oleari

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA
(Udine)

Avviso d'asta pubblica per l'affidamento dell'appalto della fornitura di vestiario al personale dipendente.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

RENDE NOTO

che con determina n. 024/Amm. del 19 marzo 1999, giusta delibera della Giunta comunale n. 4 del 18 gennaio 1999, si è indetta asta pubblica con le modalità di cui all'articolo 73 del R.D. n. 827/1924, lettera c) e con offerte migliorative (in diminuzione) rispetto all'importo a base d'asta prefissato in lire 13.800.000 (pari a 7.127,10 euro), I.V.A. di legge inclusa, per la fornitura di vestiario al personale dipendente.

Il pubblico incanto per l'appalto si terrà il giorno 3 maggio 1999 alle ore 12.00 presso la sede municipale.

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del 30 aprile 1999.

Il bando di gara ed il relativo capitolato d'oneri saranno in visione dal lunedì al sabato, durante le ore d'ufficio, presso la segreteria del Comune, dove le ditte interessate potranno rivolgersi per ottenere copia degli atti, dietro rifusione delle sole spese di fotocopiatura.

Castions di Strada, lì 19 marzo 1999.

IL FUNZIONARIO INCARICATO:
Odalgo Codarin

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Avviso di gara esperita relativa alla fornitura di gasolio per riscaldamento ad uso di edifici comunali di Gemona del Friuli - anno 1999.

Oggetto: aggiudicazione della fornitura di gasolio per riscaldamento ad uso di edifici comunali di Gemona del Friuli.

Metodo d'appalto: asta pubblica, con il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 358/1992 (prezzo più basso), con offerte solo in ribasso rispetto al prezzo medio ponderato ufficiale del listino C.C.I.A.A. di Udine riferito alla fascia di fornitura da 5.001 a 10.000 litri.

Data gara: 12 gennaio 1999.

Imprese partecipanti: n. 6.

Imprese ammesse alla gare: n. 6.

Impresa aggiudicataria: Pittini S.r.l., di Gemona del Friuli (Udine).

Ribasso percentuale da applicarsi per l'intera durata del rapporto: 43,51% (quarantatre virgola cinquantuno per cento).

RESPONSABILE PROVVEDITORATO:
dott.ssa Annamaria Bianchini

Avviso di gara esperita relativa alla fornitura di uno scuolabus ad uso del Comune di Gemona del Friuli.

Oggetto: aggiudicazione dell'asta pubblica per la fornitura di n. 1 scuolabus e per il ritiro di veicoli di proprietà del Comune di Gemona del Friuli.

Metodo d'appalto: asta pubblica, con il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 358/1992 (prezzo più basso, costituito dal prezzo dello scuolabus nuovo, depurato dal valore che si intende attribuire ai veicoli da ritirare).

Data gara: 1 febbraio 1999.

Imprese partecipanti: n. 2.

Imprese ammesse alla gara: n. 2.

Impresa aggiudicataria: Germacar S.r.l., di Cavalicco di Tavagnacco (Udine) - prezzo di aggiudicazione lire 135.456.000 (con prezzi di cessione I.V.A. esclusa) e lire 134.856.000 (con prezzi di cessione I.V.A. inclusa).

RESPONSABILE PROVVEDITORATO:
dott.ssa Annamaria Bianchini

Avviso di gara esperita relativa alla fornitura di cassonetti per la raccolta di R.S.U. del Comune di Gemona del Friuli.

Oggetto: aggiudicazione dell'asta pubblica per la fornitura di cassonetti per la raccolta di r.s.u. del Comune di Gemona del Friuli.

Metodo d'appalto: asta pubblica, con il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 359/1992 (prezzo più basso) riferito al singolo cassonetto.

Data gara: 4 dicembre 1998.

Imprese partecipanti: n. 6.

Imprese ammesse alla gara: n. 6.

Impresa aggiudicataria: Spazio Verde International, di Albignasego (Padova) - prezzo di aggiudicazione: lire 464.400 a cassonetto, I.V.A. inclusa.

RESPONSABILE PROVVEDITORATO:
dott.ssa Annamaria Bianchini

Avviso di gara esperita relativa alla fornitura di materiale informatico.

Oggetto: aggiudicazione dell'asta pubblica per la fornitura di materiale informatico.

Metodo d'appalto: asta pubblica, con il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 358/1992 al prezzo più basso per ogni lotto. L'aggiudicazione avverrà per lotti.

Data gara: 23 dicembre 1998.

Imprese partecipanti: n. 7.

Imprese ammesse alla gara: n. 6.

Imprese aggiudicatarie: lotto 1: ASC S.a.s. di Pasian di Prato (Udine) - prezzo di aggiudicazione lire 8.310.000 I.V.A. esclusa - lotto 2º (I.P.S.I.A.): ASC S.a.s., di Pasian di Prato (Udine) - prezzo lire 1.890.000 I.V.A. esclusa a P.C. - lotto 3º: ASC S.a.s., di Pasian di Prato (Udine) - prezzo di aggiudicazione lire 9.280.000 I.V.A. esclusa - lotto 4º: ASC S.a.s. di Pasian di Prato (Udine) - prezzo di aggiudicazione lire 3.950.000 I.V.A. esclusa - lotto 5º: PS Elettronica - prezzo di aggiudicazione lire 547.000 I.V.A. esclusa - lotto 6º: ASC S.a.s. di Pasian di Prato (Udine) - prezzo di aggiudicazione lire 9.500.000 - lotto 7º: Lenna S.r.l. - prezzo di aggiudicazione lire 2.355.600 I.V.A. esclusa.

RESPONSABILE PROVVEDITORATO:
dott.ssa Annamaria Bianchini

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
(Udine)

Estratto dell'avviso d'asta per l'aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione e sistemazione ex direzione didattica per realizzare la sede della Protezione civile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

In esecuzione della deliberazione giuntale n. 67 del 16 marzo 1999, dichiarata immediatamente esecutiva,

AVVERTE

che il giorno 6 maggio 1999, alle ore 11.00 si procederà a pubblico incanto per l'aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione e sistemazione ex direzione didattica per realizzare la sede della Protezione civile, determinato mediante offerta a corpo ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta indicato nell'avviso d'asta di cui all'articolo 73, lettera c) del Regio Decreto 827/1924.

L'importo dell'appalto dei lavori dianzi cennati è previsto nella somma di lire 116.548.861 (Euro 60.192,46) al netto d'I.V.A. di cui lire 5.000.250 (Euro 2.582,41) per oneri di sicurezza lotto unico.

È richiesta l'iscrizione all'A.N.C. alla categoria G1 per un importo di almeno lire 150.000.000 (Euro 77.468,53).

Per partecipare alla gara si dovrà far pervenire al Comune di Palazzolo dello Stella esclusivamente tramite raccomandata entro le ore 13.15 del giorno 29 aprile 1999 nei modi previsti dagli articoli 68 e 75 del R.D. 827/1924 in piego sigillato, i documenti sottoelencati, in carta legale ed in lingua italiana, nonché l'offerta in apposita busta chiusa anch'essa sigillata ed in carta legale; all'esterno del plico si dovrà apporre la seguente scritta: «contiene la documentazione e l'offerta per la gara del 6 maggio 1999, per l'appalto dei lavori "Ristrutturazione e sistemazione ex direzione didattica per realizzare la sede della Protezione civile"».

Si avverte che oltre il termine perentorio sopra indicato non resterà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

La visione degli atti, l'avviso d'asta integrale sono visibili durante le ore di apertura al pubblico presso la sede municipale.

Palazzolo dello Stella, 22 marzo 1999

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Radames Paron

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

(Pordenone)

Avviso per l'affidamento di incarico professionale per la progettazion definitiva ed esecutiva, nonché direzione e contabilità dei lavori, compresa la figura di responsabile dei lavori e coordinatore della progettazione ed esecuzione, per la sistemazione di piazza Risorgimento e recupero edilizio del fabbricato esistente.

IL SINDACO

Ai sensi dell'articolo 17, comma XII, della legge 109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni

RENDE NOTO

che l'Amministrazione comunale intestata procederà all'affidamento a professionista esterno dell'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché direzione lavori e contabilità delle opere di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 16 della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'incarico di responsabile dei lavori di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 494/1996.

Per quanto concerne in particolare l'incarico di responsabile dei lavori di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 494/1996, questo consisterà nell'assunzione del compito suddetto e nell'adempimento delle funzioni ad esso connesse; nella nomina di responsabile dei lavori verranno ricomprese le figure del coordinatore della progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Se ritenuto opportuno il responsabile dei lavori potrà a sua volta nominare, e proprie spese e nelle forme di legge, il coordinatore della progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

L'importo presunto delle opere in oggetto ammonta a complessive lire 5.500.000.000 da finanziarsi con mutuo; tale importo si intende comprensivo degli oneri per lavori a base d'asta, acquisizioni di aree, spese tecniche e per somme a disposizione dell'amministrazione.

Gli elaborati progettuali di cui trattasi dovranno essere redatti sulla base del progetto preliminare approvato dalla Amministrazione intestata e depositato, per la sola visione, presso l'Ufficio segreteria.

Il progetto definitivo ed esecutivo dovranno inoltre essere redatti in modo tale da consentire all'Amministrazione comunale di procedere alla eventuale esecuzione delle opere per stralci funzionali.

L'incarico di cui all'oggetto si intende affidato per l'opera completa, anche qualora l'Amministrazione comunale, dovesse optare per un'eventuale esecuzione dei lavori per stralci funzionali.

Condizioni da osservare:

1. Gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati entro i seguenti termini:

   a) progetto definitivo: entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico;

   b) progetto esecutivo: entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo.

   Su segnalazione del professionista incaricato potranno eventualmente, essere concordati tempi diversi per comprovate difficoltà legate alla tipologia degli elaborati progettuali da predisporre.

2. In caso di consegna degli elaborati oltre i termini fissati, senza giustificato motivo verrà applicata una penale di lire 200.000 (duecentomila) giornaliere che sarà direttamente trattenuta al momento della liquidazione delle competenze stabilite.

3. Le competenze professionali dovranno essere calcolate nel rispetto delle tariffe professionali. Per la liquidazione dei compensi l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere al professionista incaricato l'emissione di avvisi di parcella vistati dei rispettivo ordine professionale.

4. È consentito la partecipazione alla selezione anche da parte di raggruppamenti ed associazioni temporanee tra professionisti, nelle forme previste dalla normativa vigente.

5. Per la partecipazione alla selezione dovrà essere presentate apposita richiesta scritta in carta libera recante l'oggetto dell'incarico per cui si intendo partecipare ed alla quale dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

   a) «curricula» professionale limitatamente alle progettazioni di opere analoghe effettuate per enti pubblici;

   b) dichiarazione attestante la frequenza a specifico corso di cui all'articolo 10, comma 2° del decreto legislativo 494/1996 o, attestazione prevista all'articolo 19, comma 1°, lettere a) e b) del decreto legislativo 494/1996 (ove previsto);

   c) espressa dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni del presente bando.

6. Quanto sopra dovrà pervenire all'Ente intestato, per inoltro diretto oppure a mezzo del servizio postale di Stato, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

7. La scelta del professionista verrà effettuata dalla Amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio, sulla base dei curricula presentati.

Eventuali informazioni potranno essere richieste all'Ufficio segreteria - (tel. 0434-620025).

Prata di Pordenone, lì 23 marzo 1999

IL SINDACO: dott. Omero Ronchese

COMUNE DI TAVAGNACCO
(Udine)

Bando di gara per pubblico incanto per l'appalto del servizio di sfalcio giardini pubblici ed aiuole spartitraffico di proprietà comunale - Anno 1999.

A. Comune di Tavagnacco - Ufficio manutenzioni e demanio, piazza Indipendenza, n. 1, 33010 Feletto Umberto (Italia) telefono 0432/571612, telefax 0432/577367.

B. Il criterio di aggiudicazione sarà quello previsto dal Regolamento sulla contabilità generale dello Stato n. 827 del 23 maggio 1924, articolo 73, lettera c).

C. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione del Servizio di sfalcio aree verdi e parchi di proprietà comunale - anno 1999, come descritto all'articolo 1 del capitolato speciale d'appalto facente parte integrante della presente gara.

D. L'importo dei lavori posti a base di gara ammonta a lire 41.666.400.

E. Il presente bando viene pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Tavagnacco e nel Bollettino Ufficiale Regionale. I plichi dovranno pervenire a cura e rischio delle ditte concorrenti all'Ufficio protocollo del Comune di Tavagnacco entro 26 giorni (ventisei) naturali e consecutivi a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. I plichi dovranno essere indirizzati all'Amministrazione di cui al precedente punto A), con la seguente indicazione in busta:

«Offerta - pubblico incanto - per l'esecuzione del servizio di sfalcio giardini pubblici ed aiuole spartitraffico di proprietà comunale - anno 1999».

L'offerta, redatta in carta legale, dovrà essere espressa in ribasso percentuale sull'importo della fornitura posto a base di gara riportato al punto D), indicata sia in cifre che in lettere, sottoscritta con firma per esteso dal legale rappresentante, chiusa in busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura e non dovrà contenere altri documenti, pena l'esclusione dalla gara.

F. Non sono ammesse offerte in aumento.

G. L'apertura dei plichi contenenti le offerte avrà luogo il giorno successivo a quello fissato dal precedente punto E) alle ore 9.00 presso la sala riunioni della sede municipale del Comune di Tavagnacco, piazza Indipendenza, n. 1 ed il legale rappresentante della Ditta che ha presentato offerta potrà assistervi.

H. La fornitura è finanziata con fondi propri di bilancio.

I. Si procederà all'aggiudicazione anche quando pervenga una sola offerta.

L. Le imprese dovranno produrre, pena l'esclusione dalla gara, la sottoelencata dichiarazione resa in carta legale attestante:

L1 - iscrizione Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, anche in copia autenticata;

L2 - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 13 della legge n. 584/1977, come modificato dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 406/1991;

L3 - di essersi recata sul luogo, dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutto le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione delle opere;

L4 - di accettare l'appalto alle condizioni del capitolato generale per gli appalti delle opere dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1063/1962 e del capitolato speciale d'appalto, allegato al progetto dei lavori oggetto della gara;

L5 - di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 120 e seguenti della legge n. 689/1981;

L6 - di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;

L7 - di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti o se di cooperative, anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro o dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e, nella località in cui si svolgono i lavori, o a rispettare le norme e procedure previste dalla legge n. 55/1990;

L8 - che l'offerta tiene conto degli onori previsti per i piani di sicurezza;

L9 - che alla stessa gara non partecipa altra ditta o società collegata o controllata in modo diretto od indiretto, ai sensi dell'articolo n. 2359 del Codice civile;

L10 - l'impegno all'uso di macchine conformi alle condizioni previste dalla «Direttiva macchine» (D.P.R. 469/1996 - Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE - 91/44/CEE e 93/68/CEE) e la descrizione delle stesse comprendente la marca ed il numero di telaio.

M. Responsabile del procedimento: dott. arch. Francesco Marciano: funzionario direttivo dell'Ufficio tecnico lavori pubblici e servizi tecnologici del Comune di Tavagnacco.

Le Ditte interessate possono rivolgersi all'Ufficio tecnico comunale - Ufficio manutenzioni e Demanio con sede in Feletto Umberto, via E. Fermi, n. 90 - (telefono 0432/571612 - fax 0432/577367), nelle ore d'ufficio, per il ritiro di copia del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto, nonché per ogni altra informazione.

Feletto Umberto, lì 24 febbraio 1999

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Domenico Degano

Bando di gara per pubblico incanto per l'appalto del servizio di sfalcio cigli, fossi e banchine stradali nel territorio comunale - anno 1999.

A. Comune di Tavagnacco - Ufficio Manutenzioni e Demanio, piazza Indipendenza. n. 1, 33010 Feletto Umberto (Italia) telefono 0432/571612, telefax 0432/577367.

B. Il criterio di aggiudicazione sarà quello previsto dal Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato n. 827 del 23 maggio 1924, articolo 73, lettera c).

C. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione dei servizio di sfalcio di cigli, fossi e banchine stradali nel territorio comunale, anno 1999, come descritto all'articolo 1 del Capitolato Speciale d'Appalto facente parte integrante della presente gara.

D. L'importo dei lavori posti a base di gara ammonta a lire 41.666.670, oltre all'I.V.A.

E. Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Tavagnacco e nel Bollettino Ufficiale Regionale. I plichi dovranno pervenire a cura e rischio delle ditte concorrenti all'Ufficio Protocollo del Comune di Tavagnacco entro 26 giorni (ventisei) naturali e consecutivi a partire della data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. I plichi dovranno essere indirizzati all'Amministrazione di cui al precedente punto A), con la seguente indicazione in busta:

«Offerta - pubblico, incanto - per l'affidamento del servizio di sfalcio cigli, fossi e banchine stradali nel territorio comunale - anno 1999».

L'offerta, redatta in carte legale, dovrà essere espressa in ribasso percentuale sull'importo della prestazione posta a base di gara riportato al punto D), indicata sia in cifre che in lettere, sottoscritta con firma per esteso dal legale rappresentante, chiusa in busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura e non dovrà contenere altri documenti, pena l'esclusione dalla gara.

F. Non sono ammesse offerte in aumento.

G. L'apertura dei plichi contenenti le offerte avrà luogo il giorno successivo a quello fissato dal precedente punto E) alle ore 9,00 presso la sale riunioni della Sede Municipale del Comune di Tavagnacco, piazza Indipendenza n. 1 ed il legale rappresentante della Ditta che ha presentato offerta potrà assistervi.

H. La prestazione è finanziata con Fondi propri di Bilancio.

I. Si procederà all'aggiudicazione anche quando pervenga una sola offerta.

L. Le imprese dovranno produrre, pena l'esclusione dalla gara, la sottoelencata dichiarazione, rese in carta legale:

L1 - iscrizione Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

L2 - dichiarazione in carta legale dalla quale emerga quanto segue:

L2a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 13 della legge n. 584/1977, come modificato dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 406/1991;

L3 - dichiarazione di essersi recata sul luogo, dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione delle opere;

L4) di accettare l'appalto alle condizioni del Capitolato Generale per gli appalti delle opere dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1063/1962 e del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al progetto dei lavori oggetto della gara;

L5) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 120 e seguenti della legge n. 689/1981;

L6) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;

L7) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti o se di cooperative, anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro o dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, o a rispettare le norme e procedure previste dalla legge n. 55/1990;

L8) che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;

L9) che alla stessa gara non partecipa altra ditta o società collegata o controllata in modo diretto od indiretto, ai sensi dell'articolo n. 2359 del Codice Civile;

L10) l'impegno all'uso di macchine conformi alle condizioni previste dalla «Direttiva Macchine» (D.P.R. 459/1996 - Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE - 91/44/CEE e 93/68/CEE). Dovrà essere descritta la marca, il numero del telaio ed il tipo di mezzo operativo che verrà utilizzato per il presente servizio.

M. Responsabile del procedimento: dott. arch. Francesco Marciano, funzionario direttivo dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del Comune di Tavagnacco.

Le Ditte interessate possono rivolgersi all'Ufficio Tecnico Comunale - Ufficio Manutenzioni e Demanio (telefono 0432/571612 - fax 0432/577367), nelle ore d'ufficio, per il ritiro di copia del bando di gara e del foglio condizioni, nonché per ogni altra informazione.

Feletto Umberto, li 24 febbraio 1999

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Domenico Degano

COMUNE DI TORREANO
(Udine)

Avviso d'asta per la vendita del fabbricato ex scuola elementare di Prestento di proprietà comunale.

IL SINDACO

in esecuzione della deliberazione della Giunta municipale n. 97 del 12 marzo 1999, resa esecutiva a termini di legge,

RENDE NOTO

- che il giorno 3 del mese di maggio dell'anno millenovecentonovantanove alle ore 10.00, nell'Ufficio di Segreteria presso il municipio di Torreano sito in via Principale, n. 16, si terrà un pubblico incanto per la vendita del seguente immobile di proprietà di questo Comune:

  Lotto n. 1, foglio 26 mappale 210 edificio ex scuola elementare della frazione di Prestento, prezzo a base d'asta lire 150.000.000 (centocinquantamilioni);
- la vendita viene effettuata a corpo e non a misura e gli immobili vengono ceduti nello stato e grado in cui si trovano, con pertinenze diritti e servitù;
- l'asta sarà presieduta dal Segretario e sarà eseguita con il metodo dell'offerta segreta di cui all'articolo 73, lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e cioè mediante offerta segreta da confrontare con il prezzo a base d'asta del lotto;
- l'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida;
- l'offerta segreta dovrà essere redatta su carta legale da lire 20.000, dovrà indicare l'importo espresso in cifre ed in lettere (nel caso di discordanza prevarrà quello espresso in lettere), le proprie generalità, residenza, domicilio ed indirizzo o recapito e dovrà essere sottoscritta con firma per esteso del richiedente, e dovrà essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà riportare la seguente dicitura: «offerta per il lotto n. 1, Foglio 26, mapp.le n. 210 - Asta pubblica del giorno 3 maggio 1999» e dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 30 aprile 1999;
- non saranno accettate offerte inferiori al prezzo posto a base d'asta;
- a parità di offerte uguali si procederà a richiesta di miglioria ai sensi dell'articolo 77 del R.D. n. 827/1924. In caso di assenza degli offerenti o di rifiuto si procederà mediante sorteggio;
- all'offerta dovrà essere allegato: un assegno circolare intestato al Comune di Torreano dell'importo pari al 10% del valore a base d'asta. Tale assegno costituisce deposito cauzionale e sarà restituito ai non aggiudicatari, mentre sarà trattenuto per l'aggiudicatario;
- in sede di offerta il richiedente dovrà dichiarare di non trovarsi in condizioni che comportino incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi della legge n. 15/1968; al fine dell'esonero dell'autentica della firma, dovrà essere allegata copia del proprio documento d'identità;
- l'aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento della somma offerta, dedotto l'importo della cauzione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della formale comunicazione dell'aggiudicazione;
- il contratto di trasferimento di proprietà verrà stipulato con rogito notarile ad avvenuta approvazione della delibera di aggiudicazione e tutte le spese saranno a carico dell'aggiudicatario;
- L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare o modificare il presente bando per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

Si intendono richiamate e ritrascritte tutte le norme di legge e condizioni del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ed eventuali altre disposizioni legislative vigenti in materia.

Informazioni utili, delucidazioni e chiarimenti potranno essere richieste anche telefonicamente (0432 - 712028 - 712045) all'Ufficio Tecnico Comunale durante, l'orario di apertura al pubblico.

IL SINDACO:
Luigi Borgnolo

COMUNE DI ZUGLIO
(Udine)

Avviso alle ditte interessate a partecipare alle licitazioni private semplificate indette da questa Amministrazione per i lavori in programma durante l'anno in corso.

Il Comune di Zuglio (Udine) in ottemperanza all'articolo 23, comma 1 - ter, legge n. 109/1994, modificata con la legge n. 415/1998, intende provvedere alla formazione dell'elenco delle ditte interessate a partecipare alle licitazioni private semplificate indette da questa Amministrazione per i lavori in programma durante l'anno in corso.

I soggetti interessati ad essere invitati alle gare devono presentare apposita domanda, in cui devono indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata dal Certificato di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori e da una autocer-

tificazione, ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto e di non aver presentato domande in numero superiore a 30 (trenta).

Le domande redatte in lingua italiana devono pervenire a mezzo posta ed essere indirizzate al Comune di Zuglio, via Giulio Cesare, n. 1 - 33020 entro il 30 aprile 1999.

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dr. Raffaello Del Moro

CASA DI RIPOSO «GIUSEPPE SIRCH»
SAN PIETRO AL NATISONE

(Udine)

Delibera del Consiglio di amministrazione 28 settembre 1998, n. 60. (Estratto). Proposta di modifica degli articoli 7 e 16 dello Statuto dell'Ente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(omissis)

DELIBERA

di proporre la modifica dello Statuto dell'Ente, in premessa specificato, nel modo seguente:

articolo 7:

al comma 2 è soppressa la dizione: «ed approvata dal Comitato provinciale di Controllo»;

articolo 16:

il I comma è sostituito dal seguente: «I membri elettivi del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica; la decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso».

IL PRESIDENTE:
m. Elio Coren

(delibera approvata dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 23 novembre 1998, al n. 40939/1998 di prot.).

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

(Udine)

Avviso di deposito degli atti relativi alla variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «via Ellero».

IL SINDACO

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26 febbraio 1999, con la quale viene adottata la variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato Comunale di iniziativa privata denominato «via Ellero»;
- Visto l'articolo 45 della legge regionale 19 dicembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni;

RENDE NOTO

che per trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso resteranno depositati presso la Segreteria comunale di questo Comune, in libera visione a tutti i cittadini, gli atti relativi alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «via Ellero».

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni od opposizioni alla variante al P.R.P.C.

Si precisa che le osservazioni od opposizioni dovranno essere redatte in carta legale ed anche i grafici che eventualmente venissero presentati a corredo delle osservazioni od opposizioni dovranno soddisfare la legge sul bollo.

Castions di Strada, 22 marzo 1999

IL SINDACO:
Roberto Nardini

COMUNE DI FORNI AVOLTRI

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito del Piano Regolatore Particolareggiato Comunale inerente la sistemazione a rilevato del materiale di smarino proveniente dagli scavi della galleria naturale, variante di Tors - S.S. 355 della Val Degano.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni,

AVVISA

- che con deliberazione n. 8 di data 26 febbraio 1999, divenuta esecutiva, il Consiglio Comunale di Forni Avoltri ha adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata, inerente la sistemazione a rilevato del materiale di smarino proveniente dagli scavi della galleria naturale «variante di Tors» - viabilità S.S. 355 della Val

Degano dal Km. 20+815 al Km. 23+160, per l'eliminazione del pericolo di frana;

– che la deliberazione suddetta, unitamente agli elaborati, sono depositati presso l'ufficio di Segreteria comunale, a libera visione del pubblico durante l'orario d'ufficio, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

– che entro il periodo di deposito, chiunque ne abbia intenzione, può prenderne visione in tutti i suoi elementi e presentare al Comune osservazioni.

Nel medesimo termine, i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato, potranno presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Dalla Residenza Municipale, 18 marzo 1999

IL SINDACO:
m. Ezio Romanin

COMUNE DI PALMANOVA
(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante al Piano Particolareggiato insula B1.

L'ASSESSORE DELEGATO

VISTA la delibera di consiglio comunale n. 14 del 1º febbraio 1999 con la quale viene adottata la variante al Piano Particolareggiato insula B1;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la legge regionale 9 aprile 1968, n. 23 come modificata ed integrata con la legge regionale 17 luglio 1972, n. 30 e con legge regionale 4 maggio 1973, n. 39;

VISTA la circolare 2 gennaio 1979 n. 452/SG/2.314.7;

VISTE le leggi regionali 24 luglio 1982, n. 45, 3 dicembre 1985, n. 47 e 31 ottobre 1986, n. 46;

VISTA la circolare del Ministero dei lavori pubblici Direzione Generale dell'Urbanistica e delle Opere Igieniche, n. 2495 del 7 luglio 1954;

VISTA la legge regionale del 19 novembre 1991, n. 52;

VISTA la legge regionale del 14 luglio 1992, n. 19;

VISTA la legge regionale del 12 novembre 1997, n. 34;

VISTA la legge regionale del 9 novembre 1998, n. 13;

RENDE NOTO

che sono depositati presso l'Ufficio Tecnico a libera visione di tutti i cittadini, per la durata, di giorni 30 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, gli elaborati relativi alla variante al Piano Particolareggiato insula B1.

INVITA

in conseguenza sia i privati, che gli Enti, Istituzioni e Associazioni a prendere visione degli elaborati come sopra descritti, durante il periodo suddetto, nelle ore d'Ufficio, presentando eventuali osservazioni, al fine di un apporto collaborativo.

Dette osservazioni, da indirizzare al Sindaco, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, per iscritto su carta legale, entro il periodo di deposito.

Eventuali grafici allegati alle osservazioni ed opposizioni dovranno essere prodotti in originale munito di carta da bollo e cinque copie in carta libera per necessità di ufficio.

Dalla Residenza Municipale, lì18 marzo 1999

L'ASSESSORE DELEGATO:
Fernando Venturini

Avviso di adozione e di deposito della variante al Piano Particolareggiato insula B7.

L'ASSESSORE DELEGATO

VISTA la delibera di consiglio comunale n. 15 del 1º febbraio 1999 con la quale viene adottata la variante al Piano Particolareggiato insula B7;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, come modificata ed integrata con la legge regionale 17 luglio 1972, n. 30 e con legge regionale 4 maggio 1973, n. 39;

VISTA la circolare 2 gennaio 1979 n. 452/SG/2.314.7;

VISTE le leggi regionali 24 luglio 1982, n. 45, 3 dicembre 1985, n. 47 e 31 ottobre 1986, n. 46;

VISTA la circolare del Ministero dei lavori pubblici Direzione Generale dell'Urbanistica e delle Opere Igieniche, n. 2495 del 7 luglio 1954;

VISTA la legge regionale del 19 novembre 1991, n. 52;

VISTA la legge regionale del 14 luglio 1992, n. 19;

VISTA la legge regionale del 12 novembre 1997, n. 34;

VISTA la legge regionale del 9 novembre 1998, n. 13;

RENDE NOTO

che sono depositati presso l'Ufficio Tecnico a libera visione di tutti i cittadini, per la durata di giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, gli elaborati relativi alla Variante al Piano Particolareggiato insula B7.

INVITA

in conseguenza sia i privati, che gli Enti, Istituzioni e Associazioni a prendere visione degli elaborati come sopra descritti, durante il periodo suddetto, nelle ore d'Ufficio, presentando eventuali osservazioni, al fine di un apporto collaborativo.

Dette osservazioni, da indirizzare al Sindaco, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, per iscritto su carta legale, entro il periodo di deposito.

Eventuali grafici allegati alle osservazioni ed opposizioni dovranno essere prodotti in originale munito di carta da bollo e cinque copie in carta libera per necessità di ufficio.

Dalla Residenza Municipale, lì 18 marzo 1999

L'ASSESSORE DELEGATO:
Fernando Venturini

COMUNE DI SGONICO
(Trieste)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa pubblica inerente la realizzazione di una zona produttiva artigianale-industriale e per la commercializzazione dei prodotti sulla p.c. n. 1458/133 del C.C. di Gabrovizza.

SI RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 5/C del 17 marzo 1999 è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa pubblica, inerente la realizzazione di una zona produttiva artigianale-industriale e per la commercializzazione dei prodotti sulla p.c. n. 1458/133 del C.C. di Gabrovizza.

I relativi elaborati progettuali saranno depositati nell'Ufficio Segreteria a libera visione del pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Durante il periodo di deposito, tanto Enti che privati cittadini possono presentare al Sindaco per iscritto osservazioni in merito.

Sgonico, lì 7 aprile 1999

IL SINDACO:
Tamara Blazina

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata. Richiedente Astrid Ludvik, sulle pp.cc. n. .22/1 e 900 del C.C. di Gabrovizza in località Gabrovizza.

SI RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 6/C del 17 marzo 1999 è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata presentato dalla sig.ra Astrid Ludvik in località Gabrovizza n. 43.

I relativi elaborati progettuali saranno depositati nell'Ufficio Segreteria a libera visione del pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Durante il periodo di deposito, tanto Enti che privati cittadini possono presentare al Sindaco per iscritto osservazioni in merito.

Sgonico, lì 7 aprile 1999

IL SINDACO:
Tamara Blazina

COMUNE DI TRASAGHIS
(Udine)

Avviso di esecutività della variante n. 12 al Piano Particolareggiato di ricostruzione della frazione di Alesso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1977 n. 63 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione consiliare n. 120 del 30 novembre 1998 con la quale veniva adottata la variante n. 12 al Piano Particolareggiato della frazione di Alesso;

VISTO l'avviso in data 12 gennaio 1999 con il quale si informava la popolazione che presso la Segreteria Comunale è depositata la variante in premessa, a disposizione delle parti interessate;

VISTA la deliberazione consiliare n. 25 del 22 febbraio 1998 di presa atto mancanza di osservazioni ed op-

posizioni pervenute sulla variante n. 12 al Piano Particolareggiato della frazione di Alesso;

VISTI gli articoli 15 e 17 della legge regionale n. 63/1977;

RENDE NOTO

che la variante n. 12 al Piano Particolareggiato di ricostruzione della frazione di Alesso è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Dalla Residenza Municipale, 18 marzo 1999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
p.i. Gianni Marcuzzi

CONSORZIO DI BONIFICA
PIANURA ISONTINA
GORIZIA

Avviso di procedure espropriative per i lavori di costruzione dell'impianto pluvirriguo nel Bacino n. 1 nei Comuni di Fogliano-Redipuglia, San Pier d'Isonzo e Ronchi dei Legionari e per i lavori di costruzione dell'impianto pluvirriguo nel Bacino n. 3 nei Comuni di Ronchi dei Legionari, Staranzano e San Canzian d'Isonzo - 1° Stralcio.

OGGETTO: Avviso di procedure espropriative per i lavori di «Costruzione dell'impianto pluvirriguo nel bacino n. 1 nei comuni di Fogliano-Redipuglia, San Pier d'Isonzo e Ronchi dei Legionari» - Perizia suppletiva e di variante e avviso di procedure espropriative per i lavori di «Costruzione dell'impianto pluvirriguo nel bacino n. 3 nei comuni di Ronchi dei Legionari, Staranzano e San Canzian d'Isonzo - 1° Stralcio».

In applicazione dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 16 della legge regionale 29/1992, si comunica l'avvio del procedimento inerente le procedure espropriative dei lavori di cui all'oggetto, precisando che i funzionari ai quali è affidato l'espletamento del procedimento sono:

- responsabile del procedimento: dott. ing. Eugenio Spanghero,
- addetto all'istruttoria: geom. Claudia Simonitti.

Il termine entro cui presentare eventuale memoria ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) legge regionale 29/1992 è fissato in 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Ronchi dei Legionari, 23 marzo 1999

IL PRESIDENTE:
p.i. Enzo Lorenzon

COMUNE DI PORDENONE

Ipotesi di Accordo di programma riguardante la localizzazione temporanea e definitiva del Centro diurno per l'accoglimento di persone in situazione di handicap residenti nel distretto urbano.

Il Sindaco del Comune di Pordenone, ing. Alfredo Pasini, in qualità di Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto Urbano, in relazione alla competenza prevalente sulle opere e interventi in oggetto

PROMUOVE

la conclusione di un Accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di assicurare l'azione integrata e coordinata dei seguenti soggetti pubblici partecipanti all'accordo per le rispettive competenze o interessi in materia:

• la Provincia di Pordenone, rappresentata dal Presidente quale proprietaria dell'area di viale Martelli - via Canaletto e dei relativi immobili, nonché quale titolare dei compiti descritti all'articolo 5 della legge regionale 41/1996;

• i Comuni di Pordenone, Cordenons, S. Quirino, Roveredo in Piano, Porcia, rappresentati dai rispettivi sindaci, quali titolari dei compiti descritti nell'articolo 6 della legge regionale 41/1996;

• l'Azienda per i servizi sanitari «Friuli Occidentale» rappresentata dal direttore generale, quale ente delegato dai comuni alla realizzazione dei servizi e degli interventi specifici rivolti alle persone handicappate, per le fattispecie di cui alle lettere e), f), g), h), i) dell'articolo 6 della legge regionale 41/1996;

PREMESSO CHE:

• Villa Carinzia, di proprietà dell'Amministrazione provinciale, ospita dal 1977 servizi a favore di persone in situazione di handicap gestiti originariamente dal C.P.A.S. e successivamente dall'Azienda per i servizi sanitari.

• Il Consiglio provinciale ha approvato un progetto di restauro di Villa Carinzia per adibirla nell'anno 2000 ad attività di coordinamento di pellegrini del Giubileo e successivamente ad altre attività, nell'intesa di riservare ai servizi a favore di persone handicappate gli stabili contigui di via Canaletto e la parte del parco attualmente destinata a giardino didattico, di sua proprietà.

• Il Comune di Pordenone, nella propria variante al P.R.G. riguardante i servizi, ha individuato nell'area di Villa Carinzia le localizzazioni dei servizi delle persone in situazione di handicap.

• L'Azienda per i servizi sanitari n. 6, su richiesta della Provincia e dei Comuni ha provveduto alla valutazione tecnica e finanziaria di varie ipotesi alternative in proprietà pubbliche e private per la possibile localizzazione dei servizi, ora ospitati da Villa Carinzia.

• In data 24 agosto 1998 nella sede comunale di Pordenone si è svolta una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate che ha preliminarmente verificato la possibilità di concludere l'Accordo di programma.

TRA I SOGGETTI PARTECIPANTI SI FORMULA IL SEGUENTE ACCORDO:

1) La Provincia si impegna a concedere in uso gratuito, con contratto di comodato di durata trentennale, all'ente delegato per la gestione dei servizi ai sensi della legge regionale 41/1996, gli immobili di sua proprietà siti in via Canaletto, i relativi terreni nonché la parte del parco pertinente a Villa Carinzia, attuale sede del «Giardino didattico».

2) La Provincia nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali attribuitele dalle norme vigenti, assicura il proprio intervento a favore delle persone con handicap, in particolar modo a quelle in situazione di gravità, così come previsto dalla normativa vigente. Conseguentemente allo scioglimento del C.P.A.S. e analogamente a quanto disposto dai Comuni consorziati, dà destinazione vincolata al patrimonio finanziario e permanente del C.P.A.S. risultante dalle operazioni di scioglimento, rinunciando ad ogni azione riguardante la divisione, il possesso o l'uso di beni mobili e attrezzature, destinando la parte di propria spettanza dell'eventuale avanzo di amministrazione del C.P.A.S. a spese di investimento per la ristrutturazione dell'immobile di Via Canaletto a favore delle persone in situazione di handicap.

3) L'Azienda per i servizi sanitari stipula un contratto di locazione triennale, a far data dall'1 gennaio 1999 con l'opera «Sacra famiglia» per il trasferimento temporaneo del Centro diurno di Villa Carinzia.

4) Il trasloco di Villa Carinzia verrà eseguito a cura e oneri dell'Amministrazione provinciale, una volta accertata da parte dell'Azienda per i servizi sanitari l'idoneità dei locali di destinazione temporanea.

5) L'Azienda per i servizi sanitari viene delegata alla redazione del progetto di massima ed alla redazione della relazione illustrativa delle iniziative da realizzare nello stabile di via Canaletto e aree pertinenti, d'intesa con la Provincia.
Viene quindi delegata, a seguito dell'approvazione del progetto di massima così come previsto al successivo articolo, alla redazione del progetto definitivo.

6) La Provincia si impegna a far propri gli atti progettuali redatti dall'Azienda per i servizi sanitari e a presentare domanda entro il 31 dicembre 1998 alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali per l'ottenimento dei contributi di cui alla legge regionale 44/1987.
Entro il 30 giugno 2000 sarà effettuata la verifica del finanziamento dell'opera e concordati i provvedimenti conseguenti.
La Provincia si impegna quindi a farsi carico della fase esecutiva dei lavori e dei relativi appalti, ove questi non venissero delegati ad altri soggetti.

7) La Provincia a seguito delle determinazioni della Regione ai sensi della legge regionale 44/1987 redige il piano finanziario delle opere da realizzare con i contributi regionali.
A tale scopo iscriverà nel proprio bilancio le relative quote in conto capitale eventualmente integrate, per la parte non coperta, da una quota derivante dall'avanzo di amministrazione della gestione C.P.A.S. di competenza della Provincia per gli anni 1997 e 1998.

8) Nel termine del 31 dicembre 2000 verrà eseguita dai soggetti partecipanti all'accordo, una verifica sullo stato di avanzamento della pratica e dei lavori al fine di valutare i termini della localizzazione temporanea e definitiva ed adottare i provvedimenti conseguenti.

9) Qualora dagli atti della verifica risultasse l'inesistenza di impedimenti per la realizzazione dell'opera di via Canaletto entro il 30 giugno 2002, verrebbe mantenuta la localizzazione temporanea del centro diurno fino alla naturale scadenza del contratto di locazione (31 dicembre 2001).
Detto contratto potrà essere rinnovato per il tempo necessario in caso di motivati ritardi nella consegna dell'opera finita.

10) A diverse risultanze della verifica di cui al punto precedente, anche in ordine alle sole scadenze temporali, viene stabilito di comune accordo il trasferimento in tempi brevi e **comunque entro il 30 aprile 2001** del centro diurno nei locali di Villa Carinzia, fino al completo allestimento dei locali di destinazione definitiva.

11) I soggetti partecipanti si impegnano ad informare e consultare costantemente i famigliari degli utenti dei servizi di Villa Carinzia in ordine alle fasi di esecuzione e verifica dell'accordo e alle scelte progettuali per la realizzazione delle opere.

12) La vigilanza nell'esecuzione dell'accordo e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco di Pordenone e composto dal Presidente della Provincia e dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari e da un rappresentante nominato dai genitori degli utenti del Centro diurno di Villa Carinzia.

13) Il presente Accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate partecipanti, viene approvato con atto formale del Presidente della Provincia, dei Sindaci dei Comuni del Distretto urbano e del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Pordenone, lì 11 dicembre 1998

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Pordenone:
Alfredo Pasini

Il Presidente della Provincia:
Alberto Rossi

Il Sindaco del Comune di Cordenons:
Riccardo Del Pup

Il Sindaco del Comune di Roveredo in Piano:
Danilo Del Piero

Il Sindaco del Comune di S. Quirino:
Giuseppe Bressa

Il Sindaco del Comune di Porcia:
Nicola Zille

Il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale»:
Giulio De Antoni

PROVINCIA DI PORDENONE

Deliberazione della Giunta provinciale 23 febbraio 1999, n. 61. Ditta Verardo S.p.A. - Brugnera. Diniego all'approvazione della variante sostanziale all'impianto di termodistruzione rifiuti speciali non pericolosi.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 6 dell'11 gennaio 1995 con il quale veniva approvato il progetto relativo all'impianto di incenerimento, in conto proprio ed in conto terzi, di rifiuti speciali non tossici e nocivi, provenienti dalla lavorazione del legno, per un quantitativo massimo di 2.500 tonn. annue, presentato dalla ditta Verardo S.p.A., con sede a Brugnera, località Tamai, via Pordenone, n. 28;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 188 del 30 novembre 1995 con il quale la ditta veniva autorizzata a realizzare l'impianto in argomento;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 55 del 27 marzo 1996 con il quale veniva nominata la commissione di collaudo;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 41 del 27 febbraio 1997 con il quale la ditta Verardo S.p.A. veniva autorizzata a gestire l'impianto;

VISTA l'istanza della ditta Verardo S.p.A., pervenuta il 17 aprile 1998 assunta al protocollo della Provincia al n. 51641, di approvazione di una variante sostanziale all'impianto di termodistruzione di rifiuti speciali non pericolosi;

VISTE le successive integrazioni alla suddetta istanza, prodotte, su richiesta di questo ente, dalla ditta Verardo l'1 giugno 1998, prot. n. 55268 e il 6 luglio 1998, prot. 58258;

ATTESO che questo Ente, a norma dell'articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., il 22 luglio 1998 ha provveduto ad avviare la procedura autorizzativa per la pratica di che trattasi;

ACQUISITI quindi i pareri di cui al predetto articolo 5 del D.P.G.R. n. 01/1998:

– del Comune di Brugnera, favorevole, pur espresso con nota del Sindaco del 19 novembre 1998 prot. 11381/17586, quindi oltre il termine di legge di 45 giorni e non attraverso l'organo istituzionalmente competente;

– dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», contrario, espresso con deliberazione del Direttore generale n. 948 del 7 agosto 1998, con le seguenti motivazioni:

• non è sufficientemente chiara la provenienza dei rifiuti identificati con il codice C.E.R. 20.01.07 - legno. Sarà quindi necessario specificare se i rifiuti provengono da raccolta differenziata dei rifiuti urbani o se trattasi della manutenzione del verde, oppure se trattasi di scarti di produzione di altri processi produttivi industriali, artigianali, agricoli; se la massa di rifiuti sarà solo secca o solo verde oppure frammista;

• non è specificata la modalità di mescolazione dei rifiuti di cui al punto precedente con le altre masse di rifiuti al fine di garantire l'omogeneità del materiale da inviare alla termodistruzione ed evitare l'innesco di processi fermentativi in caso di utilizzo di materiale verde, con successivo sprigionamento di areosol maleodoranti;

• nella relazione tecnica si fa riferimento oltre ai rifiuti con codice C.E.R. 08.01.10 - sospensioni acquose contenenti pitture o vernici e C.E.R. 08.04.08 - soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti, anche alle acque di condensa compressori che probabilmente hanno codice C.E.R. 13.06.01 - altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti (P). Tale rifiuto risulta essere classificato ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 come rifiuto pericoloso;

• non risulta essere stato esibito nessun referto analitico che evidenzi l'assenza di solventi o altre sostanze potenzialmente classificate come pericolose nel rifiuto C.E.R. 08.01.10;

• manca qualsiasi dettaglio grafico che individui la posizione della vasca di stoccaggio dei rifiuti liquidi rispetto all'impianto di incenerimento;

ATTESO che il Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti della Direzione regionale dell'am-

biente, con nota del 7 agosto 1998, al fine della formulazione del competente parere, ha segnalato la necessità di acquisire integrazioni progettuali della variante in argomento con nota del 23 settembre 1998, questo ente ha richiesto le integrazioni previste dal D.P.G.R. n. 01/98, alla ditta Verardo, che la stessa ha inviato il 3 dicembre 1998;

DETTE integrazioni, costituite esclusivamente da una relazione e da uno schema di massima dell'impianto esistente e delle modifiche, a firma del dott. agr. Fabio Secco, sono state trasmesse da questo Ente il 24 dicembre 1998, alla Direzione regionale dell'ambiente, al Comune di Brugnera e all'Azienda per i servizi sanitari n. 6;

ATTESO che la Conferenza Tecnica di cui al D.P.G.R. n. 01/98, nella seduta del 4 febbraio 1999, in relazione alla variante di che trattasi, all'unanimità dei presenti ha espresso parere sfavorevole, condividendo le motivazioni del parere contrario dell'Azienda per i servizi sanitari soprariportato e giudicando che gli elaborati della variante, anche con le integrazioni prodotte dalla Ditta, siano del tutto carenti e insufficienti per consentire il relativo esame tecnico della pratica, in quanto prive degli elementi minimali richiesti dal decreto legislativo 22/1997 del progetto definitivo;

RILEVATO che il parere sfavorevole della Conferenza tecnica è vincolante in conformita all'articolo 5, comma 12, del D.P.G.R. n. 01/98;

RITENUTO, pertanto, di uniformare le decisioni di questo Ente al parere succitato denegando l'approvazione del progetto di variante sostanziale e la conseguente realizzazione dell'opera;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente di servizio (articolo 53 - 1° comma, legge n. 142/1990);

DELIBERA

1. Per i motivi in premessa indicati di denegare l'approvazione del progetto di variante sostanziale, all'impianto di termodistruzione dei rifiuti speciali non pericolosi, presentato dalla ditta Verardo S.p.A. in data 17 aprile 1998 e successive integrazioni.

2. Di non autorizzare la realizzazione della variante di cui al precedente punto 1., disponendo l'archiviazione della pratica.

3. Di comunicare il presente atto alla ditta Verardo S.p.A. con sede a Brugnera e per conoscenza al Comune di Brugnera, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», alla Direzione regionale dell'ambiente e al Servizio della tutela dell'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale.

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento integralmente al Bollettino Ufficiale della Regione per la pubblicazione di cui all'articolo 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/98.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE: Alberto Rossi

PROVINCIA DI TRIESTE

Decreto del Presidente della Provincia 3 marzo 1999, n. 5577. (Estratto). Comune di Trieste. Impianto di incenerimento rifiuti solidi urbani di via Giarizzole, 34: autorizzazione all'esercizio.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

(omissis)

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Trieste prot. n. 19704/18 del 26 giugno 1997, con il quale si rinnova per 3 anni l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di incenerimento sito in località S. Sabba - via di Giarizzole, 34 - Trieste, alle stesse condizioni e limiti di cui ai decreti AMB/728-TS/ESR/10 del 30 giugno 1994 e AMB/824-TS/ESR/10 del 10 luglio 1995;

VISTE le istanze del Comune di Trieste del 9 giugno 1997, 24 giugno 1997 e 8 maggio 1998, tendenti ad ottenere l'autorizzazione all'incenerimento di ulteriori tipologie di rifiuti;

(omissis)

DECRETA

1. di estendere l'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Provincia di Trieste prot. n. 19704/18 del 26 giugno 1997 allo smaltimento presso l'impianto di incenerimento sito in località S. Sabba - via di Giarizzole, 34 - Trieste, alle tipologie di rifiuti richieste nelle istanze citate in premessa; pertanto i rifiuti smaltibili presso l'impianto risultano quelli riportati nel seguente elenco:

020000 rifiuti provenienti da produzione, trattazione e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura

020100 alimenti di origine animale

020202 scarti animali

020203 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020300 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tabacco; della produzione di conserve alimentari; della lavorazione del tabacco

020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020500 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020600 rifiuti della pasta e della panificazione

020601 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

030000 rifiuti della lavorazione de legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili

030100 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

030101 scarti di corteccia e sughero

030102 segatura

030103 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato

070000 rifiuti da processi chimici organici

070600 rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

070699 rifiuti non specificati altrimenti

150000 imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

150100 imballaggi

150101 carta e cartone

150102 imballaggi in plastica

150103 imballaggi in legno

150105 imballaggi compositi

150106 imballaggi in più materiali

150200 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi

150201 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi

160000 rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo

160500 gas e sostanze chimiche in contenitori

160503 altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti

170000 rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)

170200 legno, vetro e plastica

170201 legno

170202 vetro

170203 plastica

180000 rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucine e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura)

180100 rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini

180101 oggetti da taglio (bisturi, rasoi)

180103 altri rifiuti per cui la raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni

180104 rifiuti per cui la raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni

180105 sostanze chimiche e medicinali di scarto

180200 rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

180201 oggetti da taglio (bisturi, rasoi)

180202 rifiuti per cui la raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni

180203 rifiuti per cui la raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni

200000 rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

200101 carta e cartone

200102 vetro

200103 plastica (piccole dimensioni)

200104 altri tipi di plastica

200105 metallo (piccole dimensioni)

200106 altri tipi di metallo

200107 legno

200108 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli di frittura e rifiuti di mense e ristoranti)

200109 oli grassi

200110 abiti

200111 prodotti tessili

200118 medicinali

200200 rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

200201 rifiuti compostabili

200203 altri rifiuti non compostabili

200300 altri rifiuti urbani

200301 rifiuti urbani misti

200302 rifiuti di mercati

200303 residui di pulizia delle strade

2. Di specificare che presso l'impianto non possono essere smaltiti rifiuti tossico-nocivi.

3. Di specificare che i rifiuti ammessi con tipologia CER 07 06 99 consistono esclusivamente in cosmetici scaduti.

4. Di specificare che tra i rifiuti con tipologia CER 16 05 03 non sono ammessi solventi organici.

5. Di confermare tutte le prescrizioni previste dal precedente decreto sopra citato in quanto compatibili con le previsioni e prescrizioni del presente provvedimento, ribadendo in particolare di mantenere la percentuale di cloro organico minore o uguale al 2% come stabilita dal decreto regionale AMB/728-TS/ESR/10 del 30 giugno 1994.

6. Di fissare nella quantità di 30 t/giorno e 3.000 t/anno il limite massimo complessivo di rifiuti corrispondenti alle tipologie CER 02 00 00, 03 00 00, 07 00 00, 15 00 00, 16 00 00, 17 00 00.

7. Di precisare che il presente provvedimento non riguarda le emissioni in atmosfera, che ai sensi del D.P.R. 203/1988 e della legge regionale 30/1987 non sono di competenza autorizzatoria provinciale.

8. Di limitare l'altezza dei cumuli di rifiuti nelle fosse ad un massimo di m 3 dal piano calpestio esterno, ammettendo possibilità di deroga per un periodo massimo di 15 giorni in corrispondenza di interventi di manutenzione che comportino l'arresto di una linea di termodistruzione o comunque significative riduzioni della potenzialità di smaltimento; è comunque proibito l'accumulo di rifiuti nelle corsie di scarico degli automezzi.

9. Di provvedere alla copertura dell'area destinata a deposito delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento.

10. Di realizzare con adeguata frequenza idonei interventi di derattizzazione e disinfestazione per l'allontanamento di volatili e roditori.

11. Di mantenere i piazzali sgombri da rifiuti, ed idoneamente puliti.

12. Di far obbligo al Comune di Trieste di presentare una relazione almeno semestrale descrivente le tipologie e le quantità di rifiuti smaltiti presso l'impianto e di quelli prodotti dall'impianto e smaltiti altrove.

13. Di far obbligo al Comune di Trieste di comunicare alla Provincia gli interventi di manutenzione eseguiti sull'impianto, nonché di trasmettere sintetiche relazioni descriventi gli eventuali episodi di arresto o malfunzionamento.

14. Di fissare in lire 1.201.200.000 (unmiliardoduecentounmilioniduecentomila), alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 3 della legge regionale n. 13/1998, la garanzia finanziaria di cui all'articolo 1 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 30/1987 come da ultimo modificato con D.P.G.R. 30 settembre 1997 n. 310 Pres., garanzia prevista a favore del Comune sede dell'impianto per i privati operatori che gestiscono impianti di smaltimento rifiuti.

(omissis)

CODARIN

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Estratto dell'avviso di selezione per assunzione di n. 1 geometra perito edile - VI q.f., a tempo determinato.

È indetta una selezione ai sensi del D.P.C.M. n. 127 del 30 marzo 1989 per l'assunzione a tempo determinato (12 mesi) di:

- n. 1 geometra/perito edile (VI q.f.)

  per l'attuazione di un Progetto finalizzato denominato «Area manutentiva - Sgombero stabili e attività connesse».

I requisiti per l'ammissione sono:

- diploma di geometra/perito edile;
- possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, ivi compreso per i candidati di sesso maschile, l'aver assolto gli obblighi di leva o essere militesente.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice esclusivamente secondo lo schema in distribuzione presso l'Ufficio Personale dell'Istituto, dovranno pervenire all'I.A.C.P. - Trieste, piazza Foraggi, n. 6

entro le ore 11.00 del giorno 23 aprile 1999

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Personale dell'Istituto tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle 16.15.

Trieste, 23 marzo 1999

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Pierantonio Taccheo

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI RIUNITI» TRIESTE

Sorteggio commissioni esaminatrici.

In data 7 maggio 1999, alle ore 9.00, nella Sala Riunioni dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina», sita al III piano di via del Farneto, n. 3 - Trieste, la Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

- n. 1 posto di Dirigente medico di I livello Nefrologia;

- n. 1 posto di Dirigente medico di I livello Immunoematologia e Servizio Trasfusionale;
- n. 2 posti di Dirigente medico di I livello Medicina e Chirurgia d'urgenza ed accettazione;
- n. 1 posto di I livello Dirigenziale - profilo professionale Fisico Sanitario.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 «TRIESTINA»

TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico di I livello in disciplina medicina legale.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 19 febbraio 1999, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico di I livello in disciplina «Medicina Legale»:

1° dr. Pier Riccardo Bergamini	punti 73.100
2° dr.a Viviana Varone	punti 67.748
3° dr. Dimitri De Vita	punti 63.100

Trieste, 15 marzo 1999

IL RESPONSABILE DELLA U.O. RISORSE UMANE:
dott. Fulvio Franza

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 «BASSA FRIULANA»

PALMANOVA (Udine)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di medico di 1° livello dirigenziale della disciplina di anestesia e rianimazione - Riduzione dei posti a concorso.

In attuazione dell'ordinanza del Dirigente delle Politiche del Personale n. 195 dell'11 marzo 1999 i posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di medico di 1° livello dirigenziale della disciplina di anestesia e rianimazione, indetto con decreto del Direttore Generale n. 460 del 27 marzo 1998, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 3 febbraio 1999 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 1999, sono ridotti da n. 4 a n. 1.

IL DIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dr. Claudio Contiero

COMUNE DI PRADAMANO

(Udine)

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico VI q.f., area tecnica, tecnico manutentiva e servizi ausiliari (con graduatoria avente valenza anche per la costituzione di rapporti di lavoro a termine a tempo pieno).

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

In esecuzione alla deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 25 marzo 1999 e della determinazione n. UT/40/99 del 26 marzo 1999;

VISTO l'articolo 36 del decreto legislativo 29/1993;

VISTA la vigente dotazione organica comunale;

VISTE le vigenti norme di accesso ai posti disponibili presso gli Enti locali;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RENDE NOTO

che è indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di «istruttore tecnico, VI qualifica funzionale, area tecnica, tecnico manutentiva e dei servizi ausiliari», aperto ai candidati in possesso del titolo di studio e degli ulteriori requisiti, quali precisati nel presente bando. La graduatoria avrà valenza anche per la costituzione di eventuali rapporti di lavoro a termine a tempo pieno.

A) Scadenza presentazione domande.

Le domande dovranno essere presentate direttamente all'Ufficio protocollo del Comune o a mezzo raccomandata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione. Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda.

Si considerano prodotte in tempo anche le domande spedite con raccomandata entro il termine di scadenza. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano al Comune oltre il quarantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del bando o dell'avviso di concorso.

Le domande di partecipazione devono essere compilate secondo lo schema allegato al presente bando.

B) Trattamento economico

a) Stipendio iniziale mensile previsto per la 6ª q.f. ai sensi del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie locali e successive modifiche, pari a lire 1.314.250.

b) Indennità integrativa speciale mensile nella misura prevista dalla legge pari a lire 1.029.648.

c) Tredicesima mensilità.

d) Tutte le altre indennità previste dalla normativa vigente in materia.

C) Rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro verrà costituito ai sensi del C.C.N.L. mediante stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, nel quale verrà indicata la decorrenza dell' assunzione.

La stabilità del posto di lavoro si acquisisce dopo il positivo compimento del periodo di prova (mesi 6). Ai fini del compimento del suddetto periodo si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina in ruolo con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione, a tutti gli effetti.

Altre norme di carattere particolare sono previste dalla vigente normativa in materia.

La graduatoria avrà valenza anche per la costituzione di eventuali rapporti di lavoro a termine a tempo pieno.

D) Requisiti e titoli di studio richiesti.

1) Cittadinanza italiana: possono accedere al concorso anche coloro che sono equiparati dalla legge ai cittadini dello Stato. Tale requisito non é richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61;

2) idoneità fisica all'impiego: l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente;

3) età non inferiore a 18 anni;

4) non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

5) essere in regola con gli obblighi di leva (per i concorrenti maschi);

6) essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di geometra o perito edile o equipollente. Saranno ammessi al concorso anche coloro che presentano come titolo di studio la laurea in ingegneria o architettura o equipollenti.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno diritto alla precedenza o alla preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Inoltre, per poter usufruire della precedenza i candidati dovranno continuare a possedere i relativi requisiti al momento della nomina.

E) Documentazione richiesta

1) Domanda di ammissione al concorso in carta semplice indirizzata al Sindaco, redatta secondo lo schema di seguito riportato (allegato A), nella quale il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

   a) nome e cognome;

   b) data e luogo di nascita, codice fiscale;

   c) residenza;

   d) il possesso della cittadinanza italiana o la equiparazione della legge allo stato di cittadino; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61;

   e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle medesime;

   f) le eventuali condanne riportate ed i procedimenti penali in corso o l'assenza di condanne e di procedimenti penali;

   g) il titolo di studio posseduto per accedere al posto;

   h) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

   i) di essere in regola con gli obblighi di leva (per i concorrenti maschi);

   j) di non essere mai stato dichiarato decaduto, dispensato o destituito da pubbliche Amministrazioni;

   k) i titoli di precedenza o preferenza;

   l) il preciso recapito presso il quale ad ogni effetto deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso.

2) Ricevuta del versamento di lire 7.500 per tassa concorso intestato al Comune di Pradamano - Servizio di tesoreria c.c.p. 14206338.

3) I candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

4) La domanda, in esenzione dal bollo, deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi del comma 5 dell' articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione.

L'Amministrazione comunale si riserva di accertare

in qualsiasi momento il possesso dei requisiti e di tutti i titoli dichiarati. Provvederà inoltre all'acquisizione della documentazione comprovante quanto dichiarato da parte del candidato utilmente collocato nella graduatoria finale.

Le domande contenenti irregolarità od omissioni non sono sanabili.

Potrà essere sanata unicamente la seguente irregolarità: mancata acclusione della ricevuta del versamento in c.c.p. della tassa di ammissione al concorso di lire 7.500 (il versamento della tassa deve però essere stato effettuato entro il termine di scadenza prescritto per la presentazione della domanda).

F) Programma degli esami e svolgimento delle prove. Criteri generali per la valutazione delle prove

Il programma degli esami si articolerà come segue:

prova scritta: elaborato o test sulle seguenti materie: ordinamento degli enti locali, norme in tema di progettazione, appalto, direzione e collaudo di opere pubbliche, legislazione in tema di espropriazione per pubblica utilità, normativa statale e regionale in tema di urbanistica ed edilizia abitativa e pubblica.

Prova pratica: la prova pratica potrà sostanziarsi a scelta della commissione esaminatrice nella predisposizione di un elaborato tecnico, di un elaborato tecnico-ministrativo ovvero di un atto amministrativo inerente le materie della prova scritta.

Prova orale: sulle materie della prova scritta e pratica; nozioni di diritto civile.

La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi:

a) punti 30 per la prova scritta;

b) punti 30 per la prova pratica;

c) punti 30 per la prova orale.

Per essere ammessi alla prova orale dovrà conseguirsi almeno, per ciascuna prova (scritta e pratica), la votazione di 21/30.

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

Le prove d'esame di svolgeranno presso le scuole elementari di Pradamano site in via Renati, n. 5 di Pradamano capoluogo. Qualora il gran numero dei partecipanti non consentisse un tanto, presso altra sede, che sarà opportunamente comunicata.

Diario delle prove:

prova scritta: martedì 25 maggio 1999 ore 15.00;

prova pratica: venerdì 28 maggio 1999 ore 15.00;

prova orale: sarà comunicata agli ammessi.

Le prove si svolgeranno secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. 487/1994.

G) Riserve, precedenze e preferenze

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di giorni 15 decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice (o autocertificati) attestanti il possesso dei titoli preferenza e precedenza a parità di valutazione di cui all'articolo 5 del D.P.R. 487/1994, già indicati nella domanda, dai quali risulti altresì il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui questa Amministrazione ne sia in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre Pubbliche Amministrazioni.

H) Assunzione in servizio

L'Amministrazione comunale inviterà il vincitore a presentare (o autocertificare, esclusa l'ipotesi riportata in seguito sub d) la seguente documentazione in carta semplice, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato attestante l'idoneità fisica all'impiego;

e) stato di famiglia;

f) certificato di godimento dei diritti politici;

g) copia del foglio matricolare dello stato di servizio o certificato di riforma;

h) titolo di studio in originale o copia autentica;

i) dichiarazione di cui al 5° comma, articolo 14, del vigente C.C.N.L.

In assenza di autocertificazione, le certificazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) dovranno essere di data non anteriore a mesi 6 da quella della suddetta comunicazione.

I) Graduatoria

La graduatoria del concorso avrà efficacia per tre anni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, data di cui verrà data notizia ai candidati collocati nella stessa, per la copertura del posto per cui il concorso è stato bandito. Non potrà invece essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

L'Amministrazione comunale si riserva di annullare, revocare, prorogare, sospendere o modificare il presente bando e le eventuali procedure concorsuali espletate qualora dovesse ricorrere il presupposto previsto dall'articolo 14 bis, comma 9, del C.C.N.L. Comparto Regioni - Enti locali e/o trovasse applicazione l'istituto della mobilità.

Il presente bando è stato emanato nel rispetto di quanto previsto dalla legge 125/1991 e dell' articolo 61 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifi-

che ed integrazioni in materia di pari opportunità fra uomini e donne.

Per quanto non indicato nel presente bando si fa richiamo alle disposizioni del Regolamento organizzatorio comunale ed al D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio di segreteria comunale del Comune di Pradamano (piazza Chiesa, n. 3 - Pradamano; telefono 0432 - 670015/670014).

Pradamano, 26 marzo 1999

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:
Giuliano Miani

Fac simile domanda di ammissione (in carta semplice)

Al Responsabile di Servizio
dell'area tecnica, tecnico manutentiva
e dei servizi ausiliari
del Comune di
33040 Pradamano

Il/la sottoscritto/a ....,
visto il bando di concorso relativo alla copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di istruttore tecnico - VI q.f. - area tecnica, tecnico manutentiva e dei servizi ausiliari,

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico - VI q.f. - area tecnica, tecnico manutentiva e dei servizi ausiliari, bandito da codesta Amministrazione in data 26 marzo 1999 giusta deliberazione di Giunta comunale n. 60/1999, e determinazione n. UT/40/99 del 26 marzo 1999.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

a) di essere nato/a a .... il ....
codice fiscale: .... ;

b) di essere residente a .... ;

c) di possedere la cittadinanza italiana (vedere nel bando quanto previsto in ordine a tale requisito);

d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ....
(ovvero motivo della non iscrizione);

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (oppure dichiarare le condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso);

f) di essere in possesso del titolo di studio di .... (vedere in proposito quanto previsto dal bando);

g) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva ed in caso contrario specificarne i motivi (solo per i candidati di sesso maschile);

h) di essere fisicamente idoneo/a al posto da ricoprire;

i) di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni ....
in qualità di .... (dichiarare gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni specificando il periodo e le cause di risoluzione del rapporto di lavoro);

oppure: di non aver mai prestato servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;

j) di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

k) di possedere i seguenti titoli di preferenza/precedenza: .... ;

l) di eleggere il seguente domicilio e recapito presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta recapitare ogni necessaria comunicazione ....

data ....

firma ....

COMUNE DI RAVASCLETTO
(Udine)

Concorso pubblico per un posto di istruttore-addetto ai tributi - area economico-finanziaria - 6ª q.f.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore-addetto ai tributi - area economico-finanziaria - 6ª qualifica funzionale.

Titolo di studio: diploma di scuola media superiore.

Scadenza: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

La sede ed il calendario delle prove sarà comunicato a mezzo di raccomandata A.R. ai concorrenti ammessi al concorso.

Per informazioni: Comune di Ravascletto - telefono 0433/66009.

Ravascletto, 19 marzo 1999

IL SINDACO:
Imler Casanova

COMUNE DI TRIESTE
Area risorse umane ed organizzazione
Servizio Amministrazione del personale

Avviso di reclutamento per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile a due, di 6 unità nel profilo professionale di istruttore tecnico (geometra) - VI q.f. - area tecnico-progettuale.

È indotta una selezione pubblica per l'assunzione, per il periodo di un anno, eventualmente prorogabile a due, di 6 unità nel profilo professionale di istruttore tecnico (geometra)» - VI q.f., presso il Comune di Trieste.

Requisiti specifici: possesso del diploma di geometra.

Presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 12.30 del 29 aprile 1999.

Alla prova saranno ammessi trenta candidati, secondo l'ordine di graduatoria risultante dai punteggi assegnati ai titoli di studio e di servizio valutati come da bando.

Il giorno ed il luogo della prova verranno comunicati ai soli candidati ammessi con lettera raccomandata A.R.

Ulteriori informazioni e copia del bando possono essere richiesti al Comune di Trieste - Ufficio Assunzioni, telefono 040-6754911 - 6754919 e all'U.R.P. 040-6754850.

Le richieste, per l'invio tramite posta di una copia del bando devono pervenire por iscritto al Comune di Trieste - Ufficio Assunzioni, Servizio Amministrazione del Personale - piazza Unità d'Italia, n. 4 - c.a.p. 34100, con allegati francobolli del valore di lire 5.600 per spese postali.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
Romana Meula Gobet